



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 138

OGGETTO: PRG Generale: Norme tecniche di attuazione art. 30 bis – Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore – Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11/99 e ss.mm.ii..


L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di dicembre, legalmente convocato con avviso n. 113740 del 11.12.2015, per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubéis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,19 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, Avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	SI	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	SI	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	SI	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	SI
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	SI
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	NO
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	26

Partecipano alla seduta, il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi, gli assessori comunali: Elisabetta Leone, Emanuela Iorio, Mancini Pierluigi, Pietro Di Stefano, Giovanni Cocciante.

Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta di I convocazione.



Comune dell'Aquila



Entra il consigliere Ferella (n. 27 presenti).

Esce Colonna ed entra Tinari (n. 27).

Esce Benedetti (n. 26).

Escono i consiglieri Piccinini e Tinari (n. 24).

Entra il presidente Benedetti (n. 25) che riassume la presidenza.

Escono i consiglieri Imprudente, Liris, Perilli, Masciocco (n. 21).

Entra il consigliere Perilli (n. 22).

Escono i consiglieri De Matteis, Mancini A. (n. 20).

Entrano i consiglieri Masciocco, De Matteis, Mancini, Imprudente (n. 24).

Escono i consiglieri Perilli, De Matteis, Imprudente, Placidi (n. 20).

Escono i consiglieri Daniele, Ferella, Mancini (n. 17)


Il presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 7 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *PRG Generale: Norme tecniche di attuazione art. 30 bis – Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore – Approvazione definitiva ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11/99 e ss.mm.ii.*

Preso atto che il provvedimento è stato già oggetto di discussione nell'odierna seduta, giusto verbale n. 132 in atti, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO

Premesso che:


- Con Delibera n. 17 del 22.01.2009 il Consiglio Comunale ha indicato l'obiettivo di provvedere la rideterminazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti ai sensi dell'art. 2 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, attraverso una variante di salvaguardia del territorio, a carattere transitorio fino alla definizione della variante generale al P.R.G.;
- In attuazione di tale documento programmatico con la Delibera n. 52 del 21.03.2012 il Consiglio Comunale ha dato avvio alla procedura finalizzata alla *Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*, con la quale l'Amministrazione si propone di procedere alla riformazione della c.d. "zone a vincolo decaduto", artt. 27 (limitatamente ai parcheggi) 29 e 30 delle NTA del vigente PRG, introducendo la possibilità di acquisire aree a destinazione pubblica (standard urbanistici) tramite il riconoscimento ai proprietari di un diritto edificatorio;
- Con Delibera n. 294 del 17.06.2013, la Giunta Comunale ha trasmesso al Consiglio Comunale la proposta "*PRG Generale – Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore*" che prevede l'introduzione nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. dell'Art. 30 bis denominato "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici"; con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha tra l'altro disposto di attivare, il procedimento finalizzato all'Intesa di cui all'art. 30.1 e 32 delle NTA del vigente



Comune dell'Aquila

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, riguardante il dimensionamento della Variante medesima;

- Il 3 settembre 2013 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia Antonio Del Corvo, dal Sindaco Massimo Cialente, dall'Assessore Comunale alla Ricostruzione Urbanistica e Pianificazione, Pietro Di Stefano, e dall'Assessore provinciale all'Urbanistica Roberto Tinari, il Protocollo di Intesa di cui all'art. 30.1 e 32 delle NTA del PTCP;
- Con deliberazioni n. 413 e n. 414 del 06.09.2013 la Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze dell'attività di consultazione con la Provincia di L'Aquila, con specifico riguardo al dimensionamento del fabbisogno abitativo e degli standard oggetto del citato protocollo, e ha avviato la fase successiva della procedura;
- Con Delibera n. 22 del 06.03.2014, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante denominata "*PRG Generale – Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore*";
- In data 18.06.2014, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 la suddetta deliberazione; trascorso il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, sono pervenute all'Ente n. 33 osservazioni entro i termini stabiliti per legge e ulteriori n. 13 osservazioni oltre tale termine: il Settore Pianificazione ha comunque deciso di istruire e controdedurre la totalità delle osservazioni pervenute, pari a n. 46 (33+13);
- Contestualmente, a seguito della pubblicazione sul BURA, il Settore Pianificazione ha acquisito i pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità;
- Con specifico riguardo al coordinamento delle previsioni della variante con la vigente pianificazione paesaggistica, in data 5 febbraio 2015 si è tenuta la conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 12.11.2014, n. 40, Art. 1;
- La conferenza dei servizi ha preso atto che le previsioni della Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici si limitano ad un mero recepimento del P.R.P.;
- Ai sensi del comma 3 del medesimo Art. 1 della citata legge regionale, la deliberazione di definitiva approvazione della Variante, corredata della dichiarazione di conformità redatta dal Dirigente del Settore Pianificazione sulla base del verbale della conferenza, sarà trasmessa per conoscenza alla Direzione Regionale competente;
- Con Delibera n.32 del 23.03.2015 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente la Variante approvando le controdeduzioni alle Osservazioni nonché recependo i pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità;
- Con nota Prot. n. 45497 del 22.05.2015 il Comune di L'Aquila ha trasmesso al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L'Aquila la documentazione relativa alla Variante di Salvaguardia per l'accertamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 20 co. 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 43 LR 3.03.1999;
- La Provincia di L'Aquila, con nota del 10.08.2015 a firma del Dirigente del Settore ha esposto all'Ente i seguenti rilievi:
 - a) parziale copertura dello studio di microzonazione sismica sul territorio comunale;




Comune dell'Aquila

- b) obbligo di predisporre planimetrie catastali ove siano evidenziati i terreni di natura demaniale e civica;
 - c) mancato recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del MIBACT - Direzione Regionale;
 - d) *..“che il combinato disposto dai commi 12 e 14 dell’art. 30bis delle NTA della Variante in oggetto è stato disatteso dall’Amministrazione Comunale con il mancato recepimento di diverse osservazioni che richiedevano espressamente lo stralcio o che evidenziavano la situazione di fatto di aree di pertinenza di edifici”*
 - e) *“... Che il comma 28 dell’art. 30bis delle NTA della Variante risulta ridondante e foriero di anomale interpretazioni in quanto le aree di cui ai commi 16 e 17 sono state escluse dalla variante in oggetto ...”*
- Con nota Prot. n. 102014 del 11.11.2015 il Settore Pianificazione del Comune di L’Aquila ha accolto parzialmente tali rilievi nella misura in cui gli stessi non modificano il senso generale della Variante, ma ne precisano i contenuti evitando interpretazioni ambigue, come di seguito specificato:
- Si allegano alla Variante copia delle planimetrie catastali della verifica demaniale “LORITO” (come confermato anche nella nota integrativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo con nota rif. 280500 del 06.11.2015);
 - Al comma 12 dell’art. 30bis delle NTA si sostituiscono le parole “Zona agricola di rispetto ambientale di cui all’art. 63 delle presenti NTA” con “Zona di rispetto dell’abitato ai sensi dell’art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1,”
 - Al comma 14 dell’art. 30bis delle NTA dopo “art. 74 delle presenti N.T.A.” si aggiunge “limitatamente al comma 1”.
 - Al Comma 28 è stralciato il seguente paragrafo: *“In particolare, al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi”*.
- Con nota Prot. n. 65421 del 3/12/2015 il Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L’Aquila ha accertato compatibilità della variante di salvaguardia con il Piano Territoriale di coordinamento Provinciale ai sensi dell’art. 20 co.5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 43 L.R. 3.03.1999.

Premesso altresì che:

- Con nota Prot. n. 28616 del 3.04.2015, a conclusione procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, il Settore Pianificazione, nella qualità di Autorità Procedente ha pubblicato la Dichiarazione di Sintesi alla “Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici” ai sensi dell’art.17 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che la stessa costituisce parte integrante della Variante;

Rilevato altresì che:



Comune dell'Aquila


- A seguito di modifiche intervenute nella composizione del Consiglio Comunale e, pertanto, a integrazione delle dichiarazioni ex Art. 35 L.R. 18/1983 e s.m.i. già rese dai consiglieri comunali in sede di adozione della Variante (Delibere C.C. n. 21/2014 e 22/2014), si è proceduto alla verifica di trasparenza amministrativa per i subentrati consiglieri Cimoroni e Mucciante;
- I consiglieri Cimoroni e Mucciante hanno reso la dichiarazione rispettivamente in data 3.11.2015 e 4.11.2015, integrata dalle verifiche d'ufficio dal Settore Pianificazione presso gli Uffici demografici comunali, e da esse non risultano proprietà immobiliari degli stessi e/o dei loro ascendenti e discendenti in linea diretta, nell'ambito delle zone oggetto di variante, come risulta dai grafici allegati al presente atto;

Ritenuto infine:

- Di approvare definitivamente, ai sensi dell'Art. 43 L.R. 11.1999 e s.m.i. la Variante denominata "*PRG Generale – Norme tecniche di attuazione, Art. 30 bis - Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore*";
- Di approvare, per conseguenza, gli elaborati di seguito elencati:
 1. "*Norme Tecniche di attuazione – Art. 30 bis "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici"* come modificate a seguito delle precisazioni richieste dalla Provincia di L'Aquila al fine del rilascio dell'attestato non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 2. Accertamento ex Art. 35 L.R. 18/1983 e s.m.i. per i subentrati consiglieri Cimoroni e Mucciante: dichiarazione ex art. 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;
 3. Attestato di non contrasto rilasciato dalla Provincia dell'Aquila ai sensi dell'art. 20, co. 5 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e art. 43 L.R. 3.03.1999 (nota Prot. 65421 del 3.12.2015);
 4. Parere integrativo della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 103429 del 13.11.2015);
 5. Dichiarazione di sintesi ex D.lgs. 152/2006;
 6. Dichiarazione di conformità al PRP resa dal Dirigente del Settore Pianificazione ai sensi della Legge Regionale 12.11.2014, n. 40, Art. 1;
 7. Verbale della conferenza di Servizi convocata ai sensi della LR 40.2014, art.1.
 8. Verifica demaniale Lorito (Tavv. da A a V);

Di richiamare, confermandone integralmente i contenuti, i restanti elaborati della Variante già allegati alla Del. n. 22 del 06.03.2014 di adozione della Variante e alla Del. C.C. n. 32 del 23.03.2015 di adozione definitiva della stessa, , e specificatamente

- Relazione Tecnica;
- 01 PRP Piano Regionale Paesistico (2004), PAI, Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA Piano Stralcio Difesa Alluvioni – 1:20.000;
- 02 Beni Paesaggistici e del patrimonio naturale;
- 03 Carta della Microzonazione Sismica;
- 04 Aree interessate da rinormazione a seguito di Commissario *ad acta*;




Comune dell'Aquila

- 05 Carta Geomorfologica;
- Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici: 5/1 Capoluogo, 5/2 Capoluogo, 5/3 San Giacomo, 5/4 Capoluogo Pile, 5/5 Capoluogo, 5/6 Capoluogo Gignano, 5/7 Capoluogo, 5/8 Capoluogo/S. Elia, 6/1 Aragno, 7/1 Arischia, 8/1 Bagno/Civita/Ripa/San Benedetto/Sant'Angelo, 8/2 Monticchi, 9/1 Assergi, 9/2 Camarda, 9/3 Filetto, 9/4 San Pietro, 10/1 Collebrincioni, 11/1 Canzatessa, 11/2 Coppito, 11/3 San Vittorino, 12/1 Bazzano, 12/2 Onna/San Grogorio, 12/3 Paganica, 12/4 Pescomaggiore, 12/5 Tempera, 13/1 Casaline/Menzano/Santi, 13/2 Cese, 13/3 Colle/Preturo, 13/4 Pozza/San Marco, 14/1 Colle di Roio, 14/2 Poggio di Roio/San Leonardo, 14/3 Roio Piano/Santa Rufina, 15/1 Pianola, 16/1 Brecciassecca/Colle Pietro/Colle di Sassa, Sassa, Sassa Scalo, 16/2 Collefracido; 16/3 Collemare, La Foce, Piè la Foce, 16/4 Genzano/Pagliare/Palombaia.
- Trasparenza amministrativa ex Art. 35 L.R. 18/1983 e s.m.i:
 - dichiarazioni dei consiglieri;
 - Tavola 4.2 scala 1:10.000 con l'individuazione delle particelle recanti incompatibilità;
 - Accertamento per i consiglieri Liris e De Paolis: dichiarazione ex art. 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;
- Osservazioni ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83;
- Visualizzazione delle osservazioni sulla cartografia della Variante;
- Pareri/atti di assensi acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità;
- Controdeduzioni alle osservazioni e proposte di modifica d'ufficio;
- Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ex D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

il tutto allegato al presente atto per ogni utilità in copia digitale;

Visti:

- la L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;
- la Del. C.C. n. 52/2012;
- la Del. G.C. n. 294/2013;
- la Del. G.C. n. 371/2013;
- la Del. G.C. n. 413/2013;
- la Del. G.C. n. 414/2013;
- la Del. C.C. n. 22/2014;
- la Del. C.C. n. 32/2015;
- la delibera n. 443 del 4.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Pianificazione e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il



Comune dell'Aquila

parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;


- il parere favorevole espresso dalla II Commissione consiliare in data 14.12.2015 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;
- Si dà contezza del parere espresso dai Consigli Territoriali di Partecipazione:
 - i C.T.P. n.1, n. 8, n.12 hanno espresso parere favorevole
 - il C.T.P. n. 7 ha espresso parere favorevole con osservazioni;
 - il C.T.P. n. 11 ha espresso parere contrario
 - i CTP n. 3, n. 10 e n. 2 non hanno espresso parere;

Viste altresì:

Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, rese dai consiglieri Cimoroni e Mucciante ai sensi dell'art. 35 della LR 18/83 nel testo in vigore dalle quali non risultano proprietà immobiliari degli stessi e/o dei loro ascendenti e discendenti in linea diretta, nell'ambito delle zone oggetto di variante, come risulta dai grafici allegati al presente atto, nonché richiamate le dichiarazioni sostitutive rese dai consiglieri in sede di adozione della Variante;

Delibera

- 1) Di condividere quanto espresso nelle premesse che qui si intende integralmente riportato e trascritto, da valere come motivazione del provvedimento a mente dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che, a integrazione della procedura già espletata in sede di adozione del presente atto, sono state rese, ai sensi dell'art. 35 della LR 18/83 nel testo in vigore, le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà dai subentrati consiglieri Cimoroni e Mucciante, dalle quali non risultano proprietà immobiliari degli stessi e/o dei loro ascendenti e discendenti in linea diretta, nell'ambito delle zone oggetto di variante, come risulta dai grafici allegati al presente atto;
- 3) Di approvare, ai sensi dell'Art. 43 della Legge 11/99 e s.m.i., la variante al vigente Piano Regolatore Generale denominata "*PRG Generale – Norme tecniche di attuazione, art. 30 bis Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore*";
- 4) Di approvare, per conseguenza, gli elaborati di seguito elencati:
 9. "*Norme Tecniche di attuazione – Art. 30 bis "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici"* come modificate a seguito delle precisazioni richieste dalla Provincia di L'Aquila al fine del rilascio dell'attestato non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 10. Accertamento ex Art. 35 L.R. 18/1983 e s.m.i. per i subentrati consiglieri Cimoroni e Mucciante: dichiarazione ex art. 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;



Comune dell'Aquila

11. Attestato di non contrasto rilasciato dalla Provincia dell'Aquila ai sensi dell'art. 20, co. 5 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e art. 43 L.R. 3.03.1999 (nota Prot. 65421 del 3.12.2015);
12. Parere integrativo della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 103429 del 13.11.2015);
13. Dichiarazione di sintesi ex D.lgs. 152/2006;
14. Dichiarazione di conformità al PRP resa dal Dirigente del Settore Pianificazione ai sensi della Legge Regionale 12.11.2014, n. 40, Art. 1;
15. Verbale della conferenza di Servizi convocata ai sensi della LR 40.2014, art.1.
16. Verifica demaniale Lorito (Tavv. da A a V);

5) Di richiamare, confermandone integralmente i contenuti, i restanti elaborati della Variante già allegati alla Del. n. 22 del 06.03.2014 di adozione della Variante e alla Del. C.C. n. 32 del 23.03.2015 di adozione definitiva della stessa, e specificatamente

- Relazione Tecnica;
- 01 PRP Piano Regionale Paesistico (2004), PAI, Stralcio Difesa Alluvioni, PSDA Piano Stralcio Difesa Alluvioni – 1:20.000;
- 02 Beni Paesaggistici e del patrimonio naturale;
- 03 Carta della Microzonazione Sismica;
- 04 Aree interessate da rinormazione a seguito di Commissario *ad acta*;
- 05 Carta Geomorfologica;
- Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici: 5/1 Capoluogo, 5/2 Capoluogo, 5/3 San Giacomo, 5/4 Capoluogo Pile, 5/5 Capoluogo, 5/6 Capoluogo Gignano, 5/7 Capoluogo, 5/8 Capoluogo/S. Elia, 6/1 Aragno, 7/1 Arischia, 8/1 Bagno/Civita/Ripa/San Benedetto/Sant'Angelo, 8/2 Monticchi, 9/1 Assergi, 9/2 Camarda, 9/3 Filetto, 9/4 San Pietro, 10/1 Collebrincioni, 11/1 Canzatessa, 11/2 Coppito, 11/3 San Vittorino, 12/1 Bazzano, 12/2 Onna/San Grogorio, 12/3 Paganica, 12/4 Pescomaggiore, 12/5 Tempera, 13/1 Casaline/Menzano/Santi, 13/2 Cese, 13/3 Colle/Preturo, 13/4 Pozza/San Marco, 14/1 Colle di Roio, 14/2 Poggio di Roio/San Leonardo, 14/3 Roio Piano/Santa Rufina, 15/1 Pianola, 16/1 Brecciasacca/Colle Pietro/Colle di Sassa, Sassa, Sassa Scalo, 16/2 Collefracido; 16/3 Collemare, La Foce, Piè la Foce, 16/4 Genzano/Pagliare/Palombaia.
- Trasparenza amministrativa ex Art. 35 L.R. 18/1983 e s.m.i:
 - dichiarazioni dei consiglieri;
 - Tavola 4.2 scala 1:10.000 con l'individuazione delle particelle recanti incompatibilità;
 - Accertamento per i consiglieri Liris e De Paolis: dichiarazione ex art. 35 L.R. 18/1983 e relative visure catastali per soggetto;
- Osservazioni *ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83*;
- Visualizzazione delle osservazioni sulla cartografia della Variante;
- Pareri/atti di assensi acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità;



Comune dell'Aquila

- Controdeduzioni alle osservazioni e proposte di modifica d'ufficio;
- Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica ex D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

il tutto allegato al presente atto per ogni utilità in copia digitale;

- 6) Di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente in quanto lo stesso acquisisce aree a standard di cui al DM 1444/1968 e pertanto è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 268/00;
- 7) Di inviare copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale, ai Settori Edilizia e Ricostruzione Privata, Ambiente Ecologia e Partecipate, Ricostruzione Pubblica, Finanziario e Advocatura per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia dell'Aquila;
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge Regionale 40 L.R. 12 novembre 2014, n. 40 "Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 (Cialente, Benedetti, Bernardi, Cimoroni, De Paolis, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Salem, Santilli, Spacca).

Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL.

L'esito della votazione è il seguente:

consiglieri presenti n. 17

consiglieri votanti n. 15

astenuti n. 2 (Bernardi, Ludovici)

voti favorevoli n. 15 (Cialente, Benedetti, Cimoroni, De Paolis, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Salem, Santilli, Spacca).

Entrano i consiglieri Perilli, Imprudente, De Matteis, Ferella (n. 21).

Dopo la votazione intervengono nell'ordine e nei termini come risultanti dal resoconto che si allega, i consiglieri Palumbo, Sindaco, De Matteis, Ferella.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE

(avv. Carlo Benedetti)

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 138 del 17.12.2015

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n. 138 del 17.12.2015
IL PRESIDENTE

Oggetto: PRG Generale – Norme tecniche di attuazione, Art. 30 bis - Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore – Approvazione definitiva ai sensi dell'Art. 43 della L.R. 11/99 e ss.mm.ii.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

1)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 6.12.15

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

timbro e firma

2)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Data 09.12.15

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Il Dirigente
timbro e firma
Settore Risorse Finanziarie
dot. Fabrizio Giannangeli

2 BIS) (in alternativa al n. 2)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma

138

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 138 DEL 17.12.2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 7 “Piano Regolatore Generale: Norme tecniche di attuazione articolo 30 bis, Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici in variante al PRG ai sensi dell’art.10 L.R. 18/83, nel testo in vigore - Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/99 ss.mm.ii”

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Passiamo al punto n.7 riprendiamo il ragionamento, grazie della presenza. Laddove avevamo interrotto metto ai voti il punto n. 7 “Piano Regolatore Generale: Norme tecniche di attuazione articolo 30 bis, Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici in variante al PRG ai sensi dell’art.10 L.R. 18/83, nel testo in vigore - Approvazione definitiva ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/99 ss.mm.ii”, scusate confermo gli scrutatori. Angelo Mancini è presente. Metto ai voti per alzato di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Metto ai voti l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario?...

Intervento fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Ha ragione. Siccome la delibera, per una norma, vabbè questo è vero...

Intervento fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Lei rientra? Sì mi è passato di mente Consigliere. Allora accontento il Consigliere De Matteis chiedo all'ufficio di presidenza di fare un a ricognizione ovviamente dei presenti sulla base della votazione. Metto ai voti l'immediata esecutiva della delibera per alzata di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto il Consigliere Bernardi, Ludovici. Comunque per mantenere fede all'impegno preso con il Consigliere De Matteis chiedo che vengano riportati dall'ufficio di presidenza i nomi dei presenti, metto ai voti anche, se non è più presente il proponente, ma per impegni presi, l'ordine del giorno che è stato portato all'attenzione del Consiglio dal Consigliere Raffaele Daniele

Intervento fuori microfono

Quando sarà presente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Già ha avuto l'assenso dell'Assessore Di Giovanbattista

Intervento fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Ha ragione il Sindaco, mi richiama al regolamento, io non posso fare altro. Prende la parola il Consigliere Palumbo, io se c'è un richiamo esplicito al regolamento io non posso che prenderne atto, però io seguo sempre i miei interessi che è quello di sfoitare il più possibile gli argomenti del Consiglio comunale, tanto è che per la prima volta nella storia di questo Consiglio comunale non esistono argomenti in questo momento in giacenza che abbiano completato l'iter. È un risultato di un metodo che viene applicato, e anche di una certa tignosità che alcune volte viene dimostrata dai miei collaboratori oltre che dalla mia persona. Prego Signor Consigliere

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE STEFANO PALUMBO

Grazie Presidente. Davvero trenta secondi, soltanto per dire che esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione di questa delibera che, finalmente, chiude un iter lungo e complicato, durato circa due anni, con il quale finalmente risolviamo un problema annoso per la città, volevo ringraziare la Maggioranza che, seppur nelle mille difficoltà dei limiti della trasparenza, è riuscita anche, e questo

va riconosciuto, di volta in volta, con l'aiuto di parte di Consiglieri che non fanno parte di questa Maggioranza, ma un ringraziamento particolare lo devo ai miei Consiglieri, quelli del PD, perché alcuni di loro, pur avendo alcune esposizioni, pur limitate rispetto alle altre, quindi sicuramente il fatto che hanno garantito, quindi il PD nella sua completezza e tutta l'approvazione, dalla prima all'ultima delibera, quindi volevo fare un ringraziamento, come ringrazio in questa occasione il Consigliere Ludovici per aver sostenuto questa delibera. Grazie

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Prego Signor Sindaco

INTERVENTO DEL SINDACO MASSIMO CIALENTE

Sì. Vorrei ringraziare il grande lavoro che è stato fatto dagli uffici, in particolare all'Assessore Di Stefano, da Chiara Santoro, l'aiuto che ci ha dato il nostro consulente per il piano regolatore, l'Arch. Daniele Iacovone. Si tratta di un fatto storico che chiudiamo, l'assenza della Destra, scusi mi inquadra un attimino lì, questa assenza e ringrazio il Consigliere Angelo Mancini che ha deciso di votare anche in difformità, segna, io credo, un fatto politico, non è vero che siamo qui da dieci anni, siamo qui dal 30 marzo 2007. Quando abbiamo raccolto un Comune con mille problemi, spero prima della consiliatura mi appello alla Maggioranza, a questo punto, ai capigruppo, di portare avanti, visto che il Presidente della V Commissione, Raffaele Daniele, non ne è capace, di portare la Commissione di indagine sulle aziende, perché non è possibile che il Consigliere De Matteis si alzi e dica delle cose non vere. Però in politica è chiaro che si alza tutto il cucuzzaro. Allora i dati, perché di fronte ai numeri, noi dobbiamo ricostruire un pezzo della nostra storia. Però io ringrazio soprattutto il settore di pianificazione e l'Assessore perché, in questi anni, che ci hanno visto impegnati drammaticamente nella fase post-sisma, da soli, perché la Regione Abruzzo ha brillato per la totale assenza, se non quando è stata presente per prendere i soldi destinati all'Aquila e mandarli in tutta l'Abruzzo tranne che all'Aquila, vicenda scuole. Noi siamo riusciti anche, e stiamo rimettendo a posto tante cose che vengono da lontano. Ho fatto il Consigliere ai tempi di Tempesta, prima consiliatura, credo che quelli che hanno fatto prima e seconda, soprattutto la seconda, avrebbero da scrivere dei libri, se se ne avesse il tempo. Credo che noi dobbiamo ricostruire la storia in questa città ma non per trovare i colpevoli, ormai ne sono rimasti solo alcuni avvelenati, che capisco pure perché la frustrazione è tanta, la frustrazione da luogo, spesso, a reazione anche pesanti, ma per capire quali sono gli eventi avversi da non far più recapitare. Questa è una delibera con la quale diamo una risposta all'assetto, al futuro, all'idea della città. Prima cosa.

Secondo, segniamo una grande inversione di tendenza, è chiaro che la Destra non può votare, l'Opposizione è quella che non votò l'acquisto, vi ricordate chi c'era, l'ultimo giorno utile, l'ultimo momento utile per acquistare a un prezzo vantaggiosissimo Piazza D'Armi che era il sogno degli aquilani, provarono a far mancare il numero legale. Cioè c'è un qualcosa in cui non c'è un obiettivo politico, il discorso che facevamo prima, ma c'è una voglia di mettere una zeppa, non importa, è un gioco quasi che si svolgesse sull'Olimpo, uno scontro tra gli Dei, è un po' Omero questa cosa, in cui poi ci vanno di mezzo i guerrieri, i semplici cittadini e così via. No, noi ci abbiamo una mossa secondo me un qualcosa che ci muove, che è anche l'interesse dei cittadini, che non è facile dare risposte, questa materia partì prima del sisma, io ricordo le riunioni allora, nel 2007, 2008 i primi indici e così via. Dopodiché io vorrei un po' di orgoglio, noi siamo passati vi ricordate dal Giubileo, le vicende Sercom, queste cose qui, tutto quello che dovevano costruire, una delle urbanistiche più opache dell'Italia, siamo passati credo ad altro. Adesso nel ringraziarvi, abbiamo finito Presidente, no, vado via, perché se qualcuno intende parlare del Centro-Destra se non c'è stato ha perso il diritto, io vi invito ad uscire tutti, perché oggi aver fatto mancare, aver tentato ancora una volta di far mancare, non per un motivo politico ma per un motivo tecnico, ringrazio tutti voi che avete votato, anche quelli che avevano un minimo da interrogarsi, credo che in oggi ha segnato un non interesse nei confronti della città, ed al di là di tutto credo che i cittadini hanno capito chi si sta massacrando portando avanti mille cose e fa, magari sbagliando ma fa e chi invece mette le zeppe, questa è una cosa brutta, però noi ce l'abbiamo fatta, io vi ringrazio davvero

INTERVENTO DEL PRESIDENTE CARLO BENEDETTI

Grazie. io devo dire, a prescindere da quello che dice, debbo dare la parola per regolamento al Consigliere De Matteis

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE GIORGIO DE MATTEIS

Grazie Presidente. Naturalmente chi non capisce, oltre allo smemorato di Collegno, continua a essere un Sindaco e non si è accorto che se oggi si è portato a casa alcune delibere lo deve esattamente a quelli a cui ha riversato il veleno che dagli anni '90, nei quali si è divertito con l'attività giudiziaria che gli è meritoria, a far perdere tempo. Bene che ci sia qualcuno da ascoltare non ci interessa perché resta agli atti e verrà registrato, le falsità dette da questo signore, Presidente, restano negli atti di questo comune, un signore che fa votare, e lo sappiano i cittadini aquilani, una transazione inducendo volutamente in errore una Giunta, mettendola volutamente in errore a rischio di andare a finire in mezzo ai guai, avendo fatto una cosa di una scorrettezza che soltanto

questo Sindaco inetto, inutile e inconsistente poteva fare, mettendo a repentaglio l'onorabilità dell'attività dei Consiglieri comunali e degli Assessori, merita quello che è sempre stato detto di questo personaggio, u uomo che dimostrato la sua dignità politica dagli anni '90, quando la sua attività era soltanto di carattere giudiziario. Ora di fronte a questo, il voto che avete oggi perpetrato, e lo dico a quelli della Giunta che sono rimasti, voi dovrete avere vergogna di un Sindaco che vi ha fatto votare una deliberazione come quella di una transazione con una banca per debiti contratti per nove milioni, sapendo perfettamente che quella delibera non l'avreste potuta votare, avendo scritto mesi precedenti che quella delibera aveva una logica a distanza di tempo, esattamente contraria a quello che ha fatto fare. Questo è il Sindaco che ha la città, quello che mette in mezzo ai guai le persone. Quello che ha preso il Progetto C.a.s.e. sulla spalle degli aquilani, ed oggi siamo costretti a pagare debiti per decine di milioni per anni, anni e anni. Quello che non è stato capace, in dieci anni, di privatizzare il Gran Sasso, quello che non è stato capace di non avere un soldo sulle attività commerciali e sullo sviluppo economico di questa città, quello che non ha avuto mai un'idea complessiva dello sviluppo della città e che ha avanzato a colpi di Maggioranza minacciando per numero sette, dieci volte, non ricordiamo perché ormai abbiamo perso il numero delle volte, minacciando per poter avere una Maggioranza le proprie dimissioni. E viva Dio l'avesse fatto ci saremmo liberati del cancro di questa città politicamente. Quello che, in questo momento, vanta un risultato di aver costretto la città di inettitudine e incapacità delle aree bianche, perché ripeto i vincoli decaduti sono arrivati durante la gestione Cialente, per inettitudine ha impedito che si potessero evitare pagamenti a carico dei cittadini, centinaia di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro a carico del Comune dell'Aquila, quindi dei cittadini, per pagare dei Commissari che hanno dovuto svolgere il lavoro che non ha saputo fare. Poi naturalmente la Corte dei Conti ha citato solo uno dei suoi assessori ma lui mai. Però noi, a proposito di Corte dei Conti, ricordiamo l'Accademia dell'Immagine, ricordiamo il Progetto C.a.s.e., ricordiamo le tante attenzioni che sono dovute a questo signore che sta continuando a dare guai alla nostra città. Uno che ancora oggi non si rende conto dei problemi che ha creato a questa città uno che non si rende conto di averli perpetrati, ancora parla di Tempesta, uno che governa da dieci anni e che durante il terremoto, se non avesse avuto una Regione che lo avesse sostenuto, oggi sarebbe il famoso quisque de populo che non vuole ascoltare più, né il Presidente della Repubblica, come è stato già in precedenza, né il Presidente della Regione, come è stato fino ad oggi, né tanto meno altri organismi che lo hanno sopportato e continuano a sopportarlo oggi. Un'ultima chiosa per coloro che sono rimasti, lo dico al Consigliere Masciocco, noi abbiamo permesso oggi di essere qua per dare possibilità a questo pover'uomo che fa il Sindaco, di sproloquiare ancora una volta. Un pover'uomo ma lo dico con

senso di angoscia per la città, perché oggi se noi non avessimo permesso attraverso le cose che abbiamo fatto, di farvi votare le delibere, che pure erano presenti, e la cialtroneria politica di questo uomo è testimoniata dalla incapacità di comprendere, uno che non si rende conto di quello che dice va compatito perché fa pena e tenerezza, ma quando fa danni è grave, e lo dico a chi è in Giunta con lui, tu ricorderai sei uscito da quella Giunta perché forse qualche problema te lo eri posto nei confronti di questo uomo. Ripeto e chiudo, uno che fa votare ai propri assessori una delibera illegittima quanto meno, se non di più, sapendo perfettamente che non avrebbero potuto e dovuto votarla per i danni che avrebbe prodotto, non merita alcun commento se non quello del pover'uomo che ha utilizzato la cialtroneria politica per indurre in errore i propri assessori, figuriamoci che cosa può aver fatto nei confronti della città. Naturalmente aspettiamo i prossimi giorni quando dovete arrivare con quei provvedimenti che tenteranno di sanare i suoi comportamenti, il coraggio che avrà di parlare, quanto poi alla storia politica di Cialente la ricordiamo tutti, negli anni '90 per chi c'era, sa benissimo come è diventato deputato attraverso quale azione politica meritoria, ricordiamo anche la candidatura voluta dall'allora capo della Giudiziaria, tal Vitanza, che allora venne inserito nelle liste del PDS, volutamente da lui e dalla Signora Pezzopane, gli chiederemo un giorno, magari, perché fuggì, quando gli venne chiesto di votare appunto un ordine del giorno in cui si diceva che i firmatari di esposti archiviati nei confronti del Comune dell'Aquila, dovessero essere chiamati a rispondere dei danni prodotti per le centinaia di milioni pagati dal Comune dell'Aquila, ebbe improvvisamente dei problemi tali da dover scappare e non essere presente a quel voto. Questo la dice lunga sulla capacità dell'uomo di saper gestire le proprie cose e le proprie cose in politica valgono tanto e tanto per dignità e capacità. Dignità e capacità ahimé le abbiamo constatate in questi anni, il vero danno di questa città è purtroppo non aver capito chi aveva tra le mani, ma chi erediterà i danni prodotti da Cialente lo capirà bene, e lo capirà presto perché un anno ci mette molto poco a passare a avremo modo di fare i conti sulle cose reali, intanto ci gestiamo il Progetto C.a.s.e. per i prossimi decenni perché questo signore, che lo sappiano gli aquilani, se lo è caricato sulle spalle per conto di tutti gli aquilani in maniera indegna, superficiale e dannosa per tutta la città

INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE ERMANNO GIORGI

Grazie Consigliere De Matteis. Mi pare sia l'ultimo intervento. Daniele Ferella, prego

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE DANIELE FERELLA

Grazie. Volevo dire solo un paio di cosette. La prima. Ma il Presidente che gestisce i lavori di

questa Assise ha dimostrato una volta in più di essere una persona che non rispetta le parole date, perché non più di cinque minuti prima di aver messo a votazione per alzata di mano questa delibera, aveva detto che avrebbe messo a voto elettronico, che sicuramente non avrebbe comportato problemi, però la richiesta mi sembrava banale e accettata, però invece puntualmente non verificata. Per quanto mi riguarda non è stato mai il mio Presidente e non lo sarà mai a questo punto, perché una persona che non riesce a rispettare la parola data è una persona che neanche meriterebbe di stare seduto lì sopra, perché non è di garanzia per l'assise, perché come lo ha fatto con noi potrebbe farlo anche con voi, anzi qualcuno ricorderà che è già accaduto. Quindi io non lo so però non dico di presentare una mozione di sfiducia perché tanto, in un modo o nell'altro, ci si ricompatterebbe attorno a questa situazione. Però è una vergogna, possiamo dire che è una vergogna, mi auguro, al di fuori anche di questa stanza, che i Consiglieri presenti e che ringrazio di essere rimasti di maggioranza, facciano presente che è una cosa indegna quella che è successo per il rispetto di questa aula e di chi è seduto qui come lui. Solo per quello, non sarebbe cambiato il risultato, ho idea, lo verificheremo con i verbali, però è una cosa di rispetto delle persone che lui è chiamato a gestire e che sono sedute qui come lui, dopodiché una valutazione solo nel merito di quanto ha detto il Sindaco, che è ovvio se ne va, perché non sarebbe in grado di poter sopportare un confronto, sui temi, perché innanzitutto ricordo a Sua Eccellenza il Sindaco che la Commissione di garanzia l'ha scelta lui per le Partecipate, e mi sembra di ricordare che l'abbia spinta più di una volta di farla lì, ora si rende conto che la Commissione non funziona, ma scusate, pure questa è una nostra responsabilità, non mi risulta, cioè penso che sia ovvio a tutti. Noi eravamo d'accordo di farlo in I Commissione, invece no ha deciso di farlo fare alla V, quindi anche questa responsabilità se l'assumesse lui, per quanto riguarda il merito, le persone che sono uscite da quest'aula, a parte che lo hanno fatto anche in precedenza, il motivo non è politico, è strettamente tecnico, una delibera che va a normare le aree bianche così come è stato fatto è una delibera che va a favore di pochi, probabilmente amici suoi, lo vedremo magari in seguito, perché vedremo chi è il proprietario delle arre sulle quali potrà spostare le cubature, così come vedremo il cittadino comune, che magari ha utilizzato le delibere 57 e 58, sulle quali era scritto di farlo possibilmente sulle aree bianche perché sarebbero state normate per facilitare quell'investimento del privato cittadino, sono stati penalizzati, perché nessuno ha un lotto minimo di 1500 mq., questo è quello che ha causato la nostra uscita dall'aula, il fatto che non c'è stato modo di poter discutere nel merito di queste cose. Noi qui siamo andati a completare, praticamente, una capacità del nostro piano regolatore di insediamento non potendo insediare, ma gli aquilani sappiano che con questa delibera, non altre, da domani, pagheranno l'IMU e non potranno opporsi, su terreni sui quali non potranno realizzare

nulla, lo devono sapere gli aquilani, esattamente, noi siamo usciti per opporci a questo. E il Sindaco se ne assumerà la responsabilità assieme a chi ha ringraziato per la presenza in aula e per chi ha fatto passare questo provvedimento scempio per gli aquilani, non contro gli aquilani. Tutto qui.
Grazie

INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE ERMANNIO GIORGI

Considero chiusa la seduta, buon pranzo a tutti

La seduta consiliare viene sciolta alle ore 12:48




Comune dell'Aquila
Servizio Pianificazione Generale

Ufficio PRG, Attuazione Piano di Ricostruzione e SIT

ALL'UNTO ALLA DELIBERA
C.C. n. 138 DEL 17-12-2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

[Handwritten signatures]




Il sottoscritto MUCCIANTE ALESSANDRO nato il 31/03/1988
a L'AQUILA e residente a L'AQUILA
in via F. CRISPI 12

nella qualità di Consigliere Comunale in carica del Comune dell'Aquila, al fine di predisporre gli adempimenti ex art. 35 L.R. n. 18 del 14-04-1983 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla trasparenza inerente *la rinormazione delle aree a vincolo decaduto* di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 06.03.2014 e pubblicata al B.U.R.A. il 18-06-2014 n. 24, avente ad oggetto "PRG Generale – Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore"

DICHIARA

che sono / non sono intervenute variazioni, rispetto la precedente dichiarazione (in allegato), sulla situazione delle proprietà immobiliari riconducibili a se medesimo, al proprio coniuge, agli ascendenti e discendenti diretti che sono:

INTESTATARIO	SUPERFICIE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.



Comune dell'Aquila

e che gli ascendenti e discendenti in linea diretta sono:

COGNIUGE

Cognome ~~_____~~ Nome ~~_____~~ nato/a ~~_____~~ il ~~_____~~

DISCENDENTI IN LINEA DIRETTA sino al IV grado (figli, nipoti, ecc.):

Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____

ASCENDENTI IN LINEA DIRETTA sino al IV grado (genitori, nonni, ecc.):

Cognome <u>BUCCIONE</u>	Nome <u>ADOLFO</u>	nato/a <u>CAPRI DEL MONTE</u>	il <u>10/10/1955</u>
Cognome <u>SISE</u>	Nome <u>GIOVANNINO</u>	nato/a <u>FORCIANA</u>	il <u>2/05/1963</u>
Cognome <u>SISE</u>	Nome <u>VALENTINO</u>	nato/a <u>FORCIA (PN)</u>	il <u>11/09/1928</u>
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____
Cognome _____	Nome _____	nato/a _____	il _____

215/1963

L'Aquila, 6/11/2015

Il Consigliere Comunale
Domenico Buccione

MUCCIANTE ALESSANDRO

PART. 842 FG. 96






N-9600

Comune: L'AQUILA A
 Foglio: 96
 Scala originale: 1:1000
 Dimensione cornice: 267.000 X 189.000 metri
 12 Nov-2015 9:45:55
 Prot. n. 772429/2015

E-3900

1 Particella 842



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 12/11/2015

Data: 12/11/2015 - Ora: 09.44.52

Segue

Visura n.: T71727 Pag: 1

Dati della richiesta MUCCIANTE ADELCHI

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di L'AQUILA

Soggetto individuato MUCCIANTE ADELCHI nato a CASTEL DEL MONTE il 11/10/1955 C.F.: MCCDCH55R11C083H

1. Unità Immobiliari site nel Comune di L'AQUILA(Codice A345) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI

DATI DI CLASSAMENTO

ALTRE INFORMAZIONI

Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
Urbana	96	842	6	1		A/2	2	7,5 vani	Catastale Totale: 124 m ² Totale escluse aree scoperte**: 120 m ²	Euro 948,99	VIALE FRANCESCO CRISPI n. 12 piano: 1-5; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
	96	842	15	1		C/6	7	13 m ²	Totale: 14 m ²	Euro 83,92	VIALE FRANCESCO CRISPI n. 12 piano: S1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: vani 7,5 m² 13 Rendita: Euro 1.032,91

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI

1 MUCCIANTE Adelchi nato a CASTEL DEL MONTE il 11/10/1955

MCCDCH55R11C083H*

(1) Proprieta' per 1/1

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/03/2015 Nota presentata con Modello Unico n. 3915.2/2015 in atti dal 14/04/2015 Repertorio n.: 24840 Rogante: DEL GROSSO

ANTONELLA Sede: L'AQUILA Registrazione: DIVISIONE



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 12/11/2015

Data: 12/11/2015 - Ora: 09.44.52

Segue

Visura n.: T71727 Pag: 2

2. Unità Immobiliari site nel Comune di CASTEL DEL MONTE(Codice C083) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI						
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Cens.	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1	Urbana	22	1886	7					A/3	3	6 vani	Totale: 133 m ² Totale escluse aree scoperte**: 131 m ²	Euro 418,33	RIONE CAMPO DELLA FIERA n. 7 piano: S1-1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
2		22	1886	9					C/3	3	52 m ²	Totale: 58 m ²	Euro 83,25	RIONE CAMPO DELLA FIERA n. 5 piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
3		22	1886	10					C/3	3	50 m ²	Totale: 75 m ²	Euro 80,05	RIONE CAMPO DELLA FIERA piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	

Totale: vani 6 m² 102 Rendita: Euro 581,63

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MUCCIANTE Adelchi nato a CASTEL DEL MONTE il 11/10/1955	MCCDCH55R11C083H*	(1) Proprieta per 1/2
2	MUCCIANTE Ermelinda nata a L'AQUILA il 17/10/1952	MCCRLN52R57A345Y*	(1) Proprieta per 1/2

DATI DERIVANTI DA
DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 15/04/2013 n. 6597.1/2013 in atti dal 13/05/2013 (protocollo n. AQ0082334) Registrazione: UR Sede: L'AQUILA
Volume: 9990 n. 521 del 13/05/2013 SUCC DI MUCCIANTE LAURA



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Data: 12/11/2015 - Ora: 09.44.52
Visura n.: T71727 Pag: 3

Fine

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 12/11/2015

3. Immobili siti nel Comune di CASTEL DEL MONTE(Codice C083) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)	Deduz.	Reddito	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	22	225	-	SEMINAT IVO	01 63		Agrario Euro 0,34 L. 652	FRAZIONAMENTO n. 380 in atti dal 27/10/1986	
2	22	1107	-	SEMINAT IVO	04 15		Euro 1,07 L. 2.075	FRAZIONAMENTO n. 479 in atti dal 09/06/1989	

Totale: Superficie 05.78 Redditi: Dominicale Euro 1,49 Agrario Euro 1,20

Intestazione degli immobili indicati al n. 3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MUCCIANTE Adelchi nato a CASTEL DEL MONTE il 11/10/1955	MCCDCH55RI IC083H*	(1) Proprieta' per 1/2
2	MUCCIANTE Ermelinda nata a L'AQUILA il 17/10/1952	MCCRLN52R57A345Y*	(1) Proprieta' per 1/2

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 15/04/2013 n. 6596.1/2013 in atti dal 13/05/2013 (protocollo n. AQ0082329) Registrazione: UR Sede: L'AQUILA
Volume: 9990 n. 521 del 13/05/2013 SUCC DI MUCCIANTE LAURA

Totale Generale: vani 13,5 m² 115 Rendita: Euro 1.614,54

Totale Generale: Superficie 05.78 Redditi: Dominicale Euro 1,49 Agrario Euro 1,20

Unità immobiliari n. 7


Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n. 138 del 17-12-2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila
Servizio Pianificazione Generale

Ufficio PRG, Attuazione Piano di Ricostruzione e SIT


Il sottoscritto CITORONI MARCO nato il 18/7/1960
a L'AQUILA e residente a L'AQUILA
in via MARTIRI DI ONNA, 8

nella qualità di Consigliere Comunale in carica del Comune dell'Aquila, al fine di predisporre gli adempimenti ex art. 35 L.R. n. 18 del 14-04-1983 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla trasparenza inerente *la rinormazione delle aree a vincolo decaduto* di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 06.03.2014 e pubblicata al B.U.R.A. il 18-06-2014 n. 24, avente ad oggetto "PRG Generale - Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore"

DICHIARA

che sono / non sono intervenute variazioni, rispetto la precedente dichiarazione (in allegato), sulla situazione delle proprietà immobiliari riconducibili a se medesimo, al proprio coniuge, agli ascendenti e discendenti diretti che sono:

INTESTATARIO	SUPERFICIE	FOGLIO	PARTICELLA	SUB.



Comune dell'Aquila

e che gli ascendenti e discendenti in linea diretta sono:

COGIUGE

Cognome GUIDONE Nome FEDERICA nato/a L'AQUILA il 19/12/1973

DISCENDENTI IN LINEA DIRETTA sino al IV grado (figli, nipoti, ecc.):

Cognome CIMORONI Nome MASSIMO nato/a L'AQUILA il 3/5/2003

Cognome CIMORONI Nome MATEO nato/a L'AQUILA il 30/6/2005

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

ASCENDENTI IN LINEA DIRETTA sino al IV grado (genitori, nonni, ecc.):

Cognome DE DOMINICIS Nome GIOVANNA nato/a CAPORCIANO il 12/4/1935

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

~~Cognome _____ Nome _____ nato/a _____ il _____~~

L'Aquila, 3/11/2015


Il Consigliere Comunale

CIMORONI MARCO

PART. 79 FG. 1608




N=11200



Comune: L'AQUILA A
Foglio: 79
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534,000 X 378,000 metri
10-Nov-2016 11:34:3
Prot n 1158220/2015

Particella 1608

5700



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 10/11/2015

Data: 10/11/2015 - Ora: 11.28.28

Segue

Visura n.: T154122 Pag: 1

Dati della richiesta

CIMORONI MARCO

Soggetto individuato

**Terreni e Fabbricati siti nel comune di L'AQUILA (Codice: A345) Provincia di L'AQUILA
CIMORONI MARCO nato a L'AQUILA il 18/07/1970 C.F.: CMRMRC70L18A345I**

1. Unità Immobiliari site nel Comune di L'AQUILA(Codice A345) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1	Urbana	79	1608	9	1	Cens. Zona	C/6	5	24 m ²	Totale: 27 m ²	Euro 114,03	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
2		79	1608	24	1		A/2	2	5,5 vani	Totale: 98 m ² Totale escluse aree scoperte**: 93 m ²	Euro 695,93	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN piano: T-4; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Totale: vani 5,5 m² 24 Rendita: Euro 809,96

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	CIMORONI Marco nato a L'AQUILA il 18/07/1970	CMRMRC70L18A345I*	(1) Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni
2	GUIDONE Federica nata a L'AQUILA il 19/12/1973	GDNFRCT3T59A345H*	(1) Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni

DATI DERIVANTI DA
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/03/2003 Trascrizione n. 4363.1/2003 in atti dal 07/04/2003 Repertorio n.: 105109 Rogante: CIANCARELLI ROBERTO Sede: L'AQUILA
Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 2



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Data: 10/11/2015 - Ora: 11.28.28
Visura n.: T154122 Pag: 2


Fine

Visura per soggetto limitata ad un comune Situazione degli atti informatizzati al 10/11/2015

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 10/11/2015

Data: 10/11/2015 - Ora: 11.25.08

Segue

Visura n.: T151765 Pag: 1

Dati della richiesta

GUIDONE FEDERICA

Soggetto individuato

Terreni e Fabbricati siti nel comune di L'AQUILA (Codice: A345) Provincia di L'AQUILA
GUIDONE FEDERICA nata a L'AQUILA il 19/12/1973 C.F.: GDNFRC73T59A345H

1. Unità Immobiliari site nel Comune di L'AQUILA(Codice A345) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI					
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	Indirizzo	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	Urbana	79	1608	9	1	Cens. Zona	C/6	5	24 m ²	Catastale Totale: 27 m ²	Euro 114,03	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN	Annotazione
2		79	1608	24	1		A/2	2	5,5 vani	Totale: 98 m ² Totale escluse aree scoperte**: 93 m ²	Euro 695,93	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN	VIA SALARIA ANTICA EST n. SN	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento proposto e validato (d.m. 701/94)

Totale: vani 5,5 m² 24 Rendita: Euro 809,96

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. **DATI ANAGRAFICI**

1 CIMORONI Marco nato a L'AQUILA il 18/07/1970

2 GUIDONE Federica nata a L'AQUILA il 19/12/1973

DATI DERIVANTI DA

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/03/2003 Trascrizione n. 4363-1/2003 in atti dal 07/04/2003 Repertorio n.: 105109 Rogante: CIANCARELLI ROBERTO Sede: L'AQUILA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA

Unità immobiliari n. 2

CODICE FISCALE


CMRMRC70L18A345I*

GDNFRC73T59A345H*

DIRITTI E ONERI REALI

(1) Proprieta' per 1/2 in regime di comunione dei beni

(1) Proprieta' per 1/2 in regime di comunione dei beni



Ufficio Provinciale di L'Aquila - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 10/11/2015

Data: 10/11/2015 - Ora: 11.25.09

Visura n.: T151765 Pag: 2

Fine

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



COMUNE DI L'AQUILA

1
ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 138 DEL 17.12.2015
IL SINDACO IL PRESIDENTE

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Art 30 bis - Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici

1. Le zone di cui agli art. 27 - Zona per viabilità e parcheggi, limitatamente ai parcheggi, art. 29 - Zona a verde pubblico e attrezzato e art. 30 - Zona a servizi pubblici, i cui vincoli preordinati all'esproprio siano decaduti sono edificabili nei limiti di cui ai successivi commi. Le zone sono individuate nelle tavole del PRG vigente mediante:

- a) articoli 29 e 30 - colore giallo con soprassegno b/n in puntinato/ con triangoli;
- b) articolo 27 (limitatamente ai parcheggi) colore celeste con soprassegno b/n in tratteggio.

2 In tali zone l'edificabilità è subordinata alla cessione, volontaria e gratuita al Comune, delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ed il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula dell'accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell'art.11 della L. 241/1990.

E' subordinato altresì alla dichiarazione resa nelle forme di legge dal proponente e conseguente validazione formale del preposto Ufficio comunale, che il soggetto proponente, in qualunque forma giuridica e in ogni sua articolazione societaria, anche di minoranza, abbia integralmente adempiuto precedenti obbligazioni nei confronti del Comune inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, risultanti da qualsivoglia forma di convenzione. E' subordinato inoltre alla realizzazione di un costruito, per qualsiasi destinazione d'uso, che abbia un indice di prestazione energetica globale "ottimo" per ogni indicatore previsto dalle linee guida nazionali per la certificazione, e conforme a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 28/2011 riguardo all'obbligo di integrare fonti energetiche rinnovabili negli edifici di nuova costruzione.

3. La dotazione territoriale degli standard urbanistici di cui al presente articolo è assicurata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e del PTCP vigente, art. 38 anche al fine di integrare la disponibilità delle aree di cui al Piano protezione civile di cui alla L. 225/1992 e L.112/1998 art 108. Nel caso in cui le aree di emergenza individuate dal Piano protezione civile comunale (PPCC) interessino le zone di cessione perequativa, resta applicabile la disciplina di accorpamento del presente articolo con la disposizione di cui al successivo co. 11 2° alinea, fermo restando la inedificabilità sulle aree individuate dal suddetto PPCC.

4. L'indice di edificabilità riconosciuto alle proprietà interessate è riferito all'intera superficie territoriale della Zona di cessione perequativa.

5. La ripartizione funzionale della superficie territoriale (St) è così determinata:

- superficie fondiaria (Sf) pari al 35% (trentacinque) della superficie territoriale (St);
- superficie per le opere di urbanizzazione, da cedere al Comune da parte del proprietario proponente, pari al 65% (sessantacinque) della superficie territoriale (St).

Le superfici di cessione comprendono:

- le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 e 7bis dell'articolo 16 del DPR 380/2001,

da realizzarsi a cura del proprietario proponente, in particolare la dotazione per i parcheggi nella misura di 2,5 mq. ogni 30 mq di Superficie Utile Lorda (SUL);

- le opere di urbanizzazione secondaria dell'intervento privato;
- le dotazioni territoriali del PRG.

6. In tali zone le costruzioni private devono rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- indice di utilizzazione territoriale (U_t) = 800 (ottocento) mq/ha di Superficie Utile Lorda (SUL), esteso sull'intera area della superficie territoriale (S_t);
 - altezza massima degli edifici mt 7, 50 (sette e cinquanta);
 - distacchi:
 - mt 5 dai confini;
 - mt 10 tra edifici;
 - a confine o in aderenza previo accordo con il confinante;
- detti distacchi sono applicati anche alle aree oggetto di cessione per le opere di urbanizzazione S1 ed S2.

7. Nelle costruzioni private sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale,
- esercizi commerciali di vicinato,
- studi professionali,
- artigianato di servizio,
- ristorazione;
- turistico ricettive,
- ricettività alberghiera e alloggi turistici
- attività direzionali;
- servizi privati,
- commerciale nel rispetto delle disposizioni sovraordinate e di settore.

Le destinazioni d'uso delle SUL non residenziali nel loro complesso devono essere inferiori al 50% dell'indice di utilizzazione territoriale ammesso.

E' consentita la destinazione ad esclusivo uso residenziale per i soli interventi edilizi su singole zone non oggetto di accorpamento, purché le stesse siano adiacenti a previsioni residenziali di PRG.

E' consentita la destinazione ad uso non residenziale, per ogni intervento edilizio, anche in zone oggetto di accorpamento, tenuto conto della necessità di dotazioni di servizi anche privati nelle Frazioni e nei Quartieri e con parere vincolante della Commissione Territorio con le procedure di cui al comma 9.

8. Gli interventi pubblici nelle zone di cessione perequativa si attuano nel rispetto delle procedure in materia di rischio archeologico di cui agli Artt. 95 e 96 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

9. L'attuazione degli interventi è subordinata all'approvazione di un planivolumetrico di coordinamento redatto ai sensi dell'art. 21 delle NTA del vigente PRG la cui approvazione compete alla Giunta comunale ai sensi della Legge 106/2011 e della L.R. 49/2012 così come recepite dal Comune dell'Aquila previo parere della Commissione Consiliare "Gestione del Territorio".

10. L'unità minima d'intervento non può essere inferiore a 1.500 mq e deve riguardare l'intera superficie di ciascuna delle zone, o più di una, di cui all'art. 27, limitatamente ai parcheggi, 29 e 30 così come individuate nelle tavole del PRG vigente.

11. E' possibile l'accorpamento consensuale di zone, le cui aree appartengano a diversi proprietari, al fine di raggiungere la misura minima di 1500 mq per l'intervento. Tale accorpamento può avvenire solo tra aree che insistono nella medesima sezione censuaria. L'edificabilità complessiva deve realizzarsi in un'unica zona, mentre, tutte le altre zone coinvolte nell'accorpamento, sono oggetto di opere di urbanizzazione, a carico dei soggetti proponenti, secondo quanto concordato con il Comune nell'atto convenzionale del planivolumetrico.

12. Le zone inferiori a 1.500 mq per le quali i proprietari non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, assumono la destinazione d'uso di "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1, su richiesta degli interessati e in sede di controdeduzioni alle osservazioni.

13. Al fine di incentivare il risparmio di suolo e contrastare la dispersione localizzativa il Comune, nell'attuazione degli interventi perequativi, favorisce la concentrazione dei nuovi insediamenti residenziali in prossimità delle aree già edificate. Per le zone situate all'interno dei centri storici o in adiacenza ad essi, in particolare per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico nonché nelle zone di interesse archeologico o di singolarità geologica - geositi la realizzazione degli interventi deve avvenire all'esterno delle medesime, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 11 seconda alinea; in tal caso sono derogabili i parametri di cui al comma 10.

Per le aree ricadenti all'esterno del "territorio urbanizzato" e "centro abitato" di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 31.10.2011, la realizzazione degli interventi deve avvenire in prossimità dei centri abitati fatti salvi i casi in cui, a giudizio degli organi competenti alla valutazione del planivolumetrico, non si renda necessaria una specifica localizzazione dello standard.

Per le zone situate all'interno di SIC, ZPS ed altre Aree Protette, definite ai sensi della L n. 394/1991, nei casi di cui al comma 18, il Comune dispone la realizzazione degli interventi all'esterno delle medesime secondo le disposizioni di cui al precedente comma 11. Per tutti gli interventi non direttamente ricompresi in SIC, ZPS ed altre Aree Protette, definite ai sensi della L n. 394/1991, ma in aree ad esse prossimali e che quindi potrebbero avere incidenze significative sugli stessi, è richiesta specifica valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) ai sensi del DPR 120/2003- Allegato G. a carico del proponente.

14. Le aree di pertinenza degli edifici, legittimi o legittimati, preesistenti all'atto dell'adozione della presente norma, ricadenti all'interno delle zone di cui al comma 1, non concorrono alla formazione degli ambiti e assumono la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A. limitatamente al comma 1.

15. Le zone a cessione perequativa destinate a verde pubblico, ai sensi dell'art. 29 delle presenti NTA, aventi funzione urbanistica di aree di rispetto della viabilità locale, così come identificate nelle tavole del PRG e qualora siano prospicienti alle aree trasformabili private, sono destinate a "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti NTA e non concorrono alla determinazione degli indici di edificabilità previsti dal presente articolo; in tali ambiti è possibile, ad integrazione del citato articolo, esclusivamente la realizzazione di parcheggi di superficie e verde privato. Alla medesima destinazione di cui all'art. 74 delle NTA sono ricondotte le viabilità di cui all'art. 27, co. 2, lettere E ed F, non attuate, e le relative zone di rispetto di cui all'art. 77 delle medesime NTA.

16. Non si applicano le disposizioni del presente articolo, anche se graficizzate nelle cartografie allegare alla presente Variante come "zona di cessione perequativa", a:

- a) le aree pubbliche e le aree nelle quali sia stato avviato il procedimento espropriativo;

- b) le aree degli standard urbanistici incluse nei Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, come comunque denominati, già attuati o da attuare, e le zone di cui all' art. 51 delle NTA del PRG vigente già cedute al Comune e/o monetizzate;
- c) le aree oggetto di specifica variante urbanistica vigente (Programmi integrati; Accordi di Programma, Varianti puntuali, etc.);
- d) le aree per gli standard previsti nelle zone per attrezzature generali (art da 31 a 43 delle presenti NTA);
- e) le zone di rispetto individuate dal P.R.G. vigente disciplinate nel Capo VI quali "Zone a vincolo speciale" (artt. da 74 a 82 e art. 84 delle presenti NTA);
- f) le fasce di rispetto ex art. 80 L.R. 18/83;
- g) le aree oggetto di vincoli decaduti per i quali sia intervenuta da parte del Commissario *ad acta* la delibera di adozione della variante con relativa pubblicazione;
- h) le aree di natura demaniale civica universale;

17. Sono escluse, fatto salvo per i casi di cui al successivo comma 18, dalle zone di cessione perequativa le seguenti aree, o porzioni di esse, oggetto di vincoli differenziati:

- a. aree soggette a SIC, a ZPS ed ad Aree Protette;
- b. aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n° 523/1904 e in particolare di quelle di cui all'art. 96;
- c. aree oggetto delle disposizioni del P.A.I.; in particolare ogni qualvolta un'area a cessione perequativa sia interessata da Pscarpata si procederà, nell'ambito della formazione del planivolumetrico di cui al comma 9, come previsto dall'Art. 20 delle Norme di Attuazione del PAI.
- d. aree oggetto delle disposizioni del P.S.D.A.;
- e. beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004, parte seconda;
- f. beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 parte terza;
- g. aree oggetto delle disposizioni del P.R.P. - con esclusione delle zone a trasformazione ordinaria;
- h. aree di cui alla Legge n° 353/2000 art. 10; aree demaniali;
- i. le aree destinate alla realizzazione di viabilità di cui all'art. 27 co. 2, lettere A, B, C e D, non attuata, e la relativa zona di rispetto (art. 77 NTA);
- j. le aree destinate alla viabilità di cui all'art. 27 co. 2, lettere E ed F, non attuata, e la relativa zona di rispetto (art. 77 NTA);
- k. le aree che a seguito di Studi di Microzonazione Sismica risultino: interessate da linea di faglia attiva e capace; ricadenti nelle "Zone di rispetto" delle faglie; caratterizzate da un fattore di amplificazione del moto $FA > 2,5$.

18. Nel caso di vincoli differenziati, di cui al precedente comma, oggetto di vincoli decaduti la disciplina edificatoria delle zone a cessione perequativa si applica nei limiti posti dalle prescrizioni contenute nei piani di settore o nella disciplina di salvaguardia vigenti.

19. Per effetto dell'art. 19 della L.R. n. 28/2011, comma 5 (modificato), salvo future revisioni dello "Studio di Microzonazione Sismica per la ricostruzione dell'area Aquilana" -2010 promosso e coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Regione Abruzzo, l'attuazione della presente disciplina è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo preventivo, prescindendo dalla dimensione areale della zona a cessione perequativa, previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto a carico dei proponenti in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di rilascio dei provvedimenti urbanistici ed edilizi, nei seguenti casi:

- a. zone a cessione perequativa ricadenti in tutto o in parte in aree del territorio comunale sprovviste del suddetto Studio;

b. zone di cessione perequativa ricadenti in tutto o in parte nelle "Zone di attenzione" delle linee di faglia attiva e capace come individuate dal suddetto Studio.

In tutti i casi previsti nel presente comma resta fermo il rispetto delle NTC 2008 nel testo in vigore per le costruzioni in zona sismica, nonché l'obbligatorietà da parte dei progettisti di presentare al Comune gli esiti degli approfondimenti svolti che evidenzino un significativo spostamento del valore dei fattori di amplificazione previsti dal citato Studio.

20. L'amministrazione comunale, prima del rilascio dei provvedimenti urbanistici ed edilizi, accerta che la perimetrazione proposta rispetti le prescrizioni di cui ai precedenti commi 15, 16, 17, 18 e 19.

21. Le aree escluse dalle zone di cessione perequativa di cui al comma 17 assumono la destinazione di "Zona agricola di rispetto ambientale"- Art. 63 NTA del vigente PRG, fatto salvo quanto previsto al comma 15.

22. Al fine di non ridurre il dimensionamento delle dotazioni territoriali del PRG nelle zone di cessione perequativa non è ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici.

23. Qualora l'amministrazione comunale a seguito della cessione perequativa, nelle aree cedute dai privati ricadenti nelle frazioni o in determinati quartieri del capoluogo, intenda dotarle di opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale può emanare un avviso pubblico attraverso il quale s'invitano i proprietari delle aree interessate a realizzare a proprio carico le opere individuate nell'avviso medesimo. In caso di adesione, a compensazione dell'impegno realizzativo sono fissati nel successivo bando i parametri ed i criteri della premialità da assegnare ai proponenti.

24. Nelle zone di cessione perequativa, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione ovvero l'acquisizione di aree in prossimità dei centri storici come fascia di salvaguardia, senza che sia intervenuta l'adesione consensuale dei proprietari per l'attuazione degli interventi, il Comune, previa notifica ai sensi dell'art. 5 del DPR 327/2001 adotta la variante urbanistica di cui all'art. 19 del DPR 327/2001 secondo i parametri e le prescrizioni stabilite dagli articoli 27, 29 e 30; al fine della garanzia delle forme di pubblicità si applica il procedimento di cui alla legge 167/1962.

25. A seguito dell'evento sismico del 2009, nel caso in cui i proprietari delle aree che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 77/2009, optino per la modalità di ricostruzione della propria abitazione, obbligandosi in tal modo alla permanenza nel territorio comunale), possono realizzare detta ricostruzione nelle zone di cessione perequativa di proprietà. In tal caso la superficie utile lorda della prima abitazione si aggiunge a quella prevista nel presente articolo, fino ad un massimo del raddoppio della quota di edificabilità spettante alla proprietà del richiedente l'opzione come prevista dall'art. 6 della presente variante. L'indice dell'area di sedime di partenza perde la quota relativa alla superficie trasferita. In presenza di vincoli di cui all'articolo 8 comma 1 del Decreto del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 43/2011 nell'area di pertinenza dell'edificio originario o in caso di comprovato interesse pubblico è ammessa la deroga al comma 10. A tal fine la Giunta comunale adotta entro il termine di 60 gg. dall'approvazione della presente variante, modalità applicative, con riferimento alle vigenti disposizioni sul sisma.

26. Nel caso di ricostruzione di edifici i ricadenti in aree come definite al precedente co. 17 lett. k) o interessate da vincoli di inedificabilità assoluta, il Comune può altresì, permutare fino al 10% delle zone di cessione perequativa acquisite in applicazione del presente articolo per la ricostruzione di cui al precedente comma nel caso in cui i richiedenti non risultino proprietari di aree di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso al planivolumetrico di cui al comma 9 è allegata una

convenzione che disciplina le modalità attuative della permuta. Le aree acquisite in permuta dal Comune saranno destinate a verde o parcheggi pubblici con specifica variante urbanistica.

27. La trasformazione dei manufatti, ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, previsti per fronteggiare l'emergenza del sisma 2009, da temporanei in definitivi è ammessa per i proprietari che abbiano effettuato i lavori in applicazione e nei limiti stabiliti dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 25.05.2009, n. 85 del 24.08.2009 e n.145 del 20.12.2010. A tal fine i proprietari utilizzano l'edificabilità riconosciuta nelle zone di cessione perequativa ferme restando le modalità attuative ed i parametri del presente articolo, in deroga al comma 10 limitatamente all'obbligo di estendere l'intervento all'intera superficie di ciascuna delle zone.

28. Ove le zone di cessione perequativa siano parzialmente interessate dalle fattispecie indicate ai precedenti commi 16 e 17, ovvero siano ricompresi lotti di proprietà privata sui quali sia intervenuta la decisione del Commissario ad Acta, di cui al precedente comma 16 lettera g), si può procedere comunque per la residua porzione di zona, nel rispetto dei parametri e delle modalità previste dal presente articolo, mediante lo stralcio dell'area interessata.

29. Ciascuna concessione di diritto edificatorio da parte del Comune de L'Aquila è oggetto di pubblicazione sull'Albo pretorio e sul Sito del Comune. La pubblicazione deve contenere: i nominativi dei proprietari dei singoli lotti; i nominativi dei soggetti proponenti (nel caso di persone giuridiche specificandone la natura, i nominativi dei responsabili delle cariche societarie, il capitale sociale); i nominativi del responsabile dei progetti; la natura dell'intervento e le sue caratteristiche salienti; i contenuti dell'Accordo tra soggetti proponenti e Comune dell'Aquila, ivi compresi i nominativi dei responsabili del processo amministrativo.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. n. 13.8 DEL 17-12-2015
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Provincia dell'Aquila
III Dipartimento - Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Urbanistica - Ambito L'Aquila e Sulmona

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 20, COMMA 5, D.LGS 18.08.2000, N° 267, E ART. 43 L.R. 3.03.1999, N° 11

COMUNE DELL'AQUILA

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 06.03.2014, n. 22 del 06.03.2014 e n. 32 del
23.03.2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con provvedimento del 10.08.2015, trasmesso con nota prot. n. 44125 del 12.08.2015, la scrivente Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43 L.R. 11/1999, ha attestato il non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Variante al vigente P.R.G. denominata "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione di C.C. n. 32 del 23.03.2015;
- che la richiamata attestazione di non contrasto è stata riferita alle sole « aree per le quali la Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013 ha emesso parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, e cioè in particolare alle aree per le quali è stato già effettuato uno Studio di Microzonazione Sismica »;
- che, inoltre, ai fini dell'efficacia del detto provvedimento, la Provincia ha ritenuto che gli atti amministrativi e tecnici della presente Variante al P.R.G. dovessero essere resi coerenti con le condizioni e prescrizioni formulate;



- « - dalla Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013, in particolare per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 espressamente riportati nel presente Atto;
- dalla Regione Abruzzo - Servizio politiche forestali Demanio civico e Armentizio con nota prot RA/29033 del 03/02/2015 nel quale si evidenzia l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;
- dal MIBACT - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con parere espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle modifiche richieste ai commi 9 e 18 dell'art. 30 bis delle NTA della presente variante;
- Con le modifiche richieste nel presente atto per quanto concerne il mancato accoglimento di osservazioni relativamente al combinato disposto dei commi 12 e 14 e lo stralcio del comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto »;

CONSIDERATO:

- che con atto prot. n. 102014 del 11.11.2015, acquisito con prot. n. 62869 del 20.11.2015, il Dirigente del Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila ha evidenziato alcuni rilievi sul contenuto dell'attestato di non contrasto di questa Amministrazione Provinciale, finalizzati alla definizione dell'iter approvativo della Variante di salvaguardia, ritenendo che la stessa "non determini violazione di leggi nazionali o regionali che configurino vizi che possano impedire il buon esito della procedura e determinare approvazioni parziali o condizionate";
- che, in particolare, il Dirigente comunale ha osservato quanto segue:
 1. « In merito al parere del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (RA/224199 del 12.09.2013) relativo allo studio preventivo della microzonazione delle aree oggetto della variante de qua, si fa osservare che il suddetto Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, formula un giudizio favorevole sulla Variante distinguendo le aree per le quali è stato effettuato lo studio richiamato e le aree sulle quali manchi tale studio preventivo.
In merito a queste ultime, il suddetto ufficio regionale, richiama espressamente nel suo parere il comma 19 dell'art. 30bis delle NTA della Variante di salvaguardia, il quale in sintesi subordina l'edificabilità alla redazione dello strumento attuativo e quindi al preventivo studio di microzonazione. In sostanza, la variante prevede un "vincolo di rinvio" a successivo piano attuativo corredato necessariamente dallo studio di microzonazione.
.....omissis.....
Ne discende che il parere positivo del Genio Civile si estende anche a tali aree a condizione che in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche queste siano corredate, e se del caso, condizionare dallo studio di microzonazione. In conclusione sul punto, esula dalle competenze della Provincia la valutazione della fattispecie poiché queste sono proprie del Genio Civile, cui peraltro il suddetto parere di non contrasto si rifà integralmente, ma interpretandolo in modo improprio. »;
 2. « Per quanto concerne il parere della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 11407 del 11.02.2015) che la predisposizione della variante (e le tavole di analisi allegate), in coerenza con il testo vigente, prende atto delle verificazioni approvate e



pubblicate nelle forme di legge (ad oggi le cosiddette verifiche demaniali Lorito, come già evidenziato negli atti della Variante esaminati dalla Provincia) escludendo quindi la necessità del rilevamento generalizzato inerente i terreni di natura demaniale e civica.

A conferma di quanto detto, il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo, su richiesta del Comune di L'Aquila, con nota rif. 280500 del 06.11.2015, che si allega, a integrazione del parere già reso, comunica che nell'adozione della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO".

Si conclude che si allegheranno alla Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici copia della mappe "LORITO". »;

3. « In relazione al mancato recepimento dei rilievi del MinBACT (espressi in conferenza di servizi del 05.012015), si sottolinea che sono state recepite integralmente tutte le prescrizioni e proposte attinenti le dirette competenze del MinBACT in materia di beni culturali e paesaggio, mentre in relazione alle proposte ed alla raccomandazioni inserite nel parere medesimo si precisa quanto segue:

a) proposta di inserimento al comma 9: non è stata recepita in quanto trattasi di una richiesta di estensione atipica, cioè senza alcun riferimento a procedimenti definiti con legge, della valutazione preventiva degli interventi "ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio". Resta fermo che in caso di presenza di beni culturali e/o paesaggistici il progetto planivolumetrico dovrà dotarsi dei prescritti pareti ed autorizzazioni previsti da D.lgs. 42/2004;

b) proposta di inserimento al comma 18: il comma riguarda e già include tutti gli strumenti settoriali territoriali e quindi anche il Piano Paesaggistico, unico piano soggetto ad una copianificazione. Peraltro si fa presente che la Regione Abruzzo ha già disciplinato con L.R. 26/2014 e con riferimento all'art. 145 del D.lgs. 42/2005, le modalità applicative della copianificazione nel piano paesaggistico con il medesimo MinBACT. In ogni caso la proposta, ancorché ridondante, può essere accolta ad ulteriore specificazione di una disposizione già presente nel comma in questione. »;

4. « Infine, in accoglimento delle osservazioni della Provincia specificamente relative all'articolato della normativa di attuazione, si riportano le seguenti proposte di modifica/integrazione dell'art. 30 bis delle NTA della Variante:

- Per il Combinato disposto dei Commi 12 e 14

a) il comma 12 disciplina le zone di cessione perequativa inferiori a 1500 mq, dunque non si riferisce a singole aree di proprietà, ma dell'intera previsione grafica della zona urbanistica che ricomprende la singola proprietà.

Le osservazioni respinte riguardano porzioni di zone urbanistiche inerenti le singole proprietà degli interessati dunque non rientranti nella disciplina del comma 12.

b) il combinato disposto co. 12 e 14, fermo restando quanto sopra esposto, potrebbe creare un'incoerenza in ordine alle destinazioni urbanistiche allo stato futuro impresse dalla Variante.

Pertanto al fine della uniforme conformazione dei suoli di cui si tratta si accoglie il rilievo precisando che le aree disciplinate dai commi 12 e 14 abbiano la stessa destinazione e cioè quella



di cui all'art. 74 co. 1 delle NTA.

Si conclude che:

a) Al comma 12 sostituire le parole "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle presenti NTA con "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1";

b) Al comma 14 dopo "art. 74 delle presenti N.T.A." aggiungere "limitatamente al comma 1".

- Per il Comma 28

Il comma disciplina i casi in cui le zone di cessione perequativa (cioè quelle di cui agli artt. 27 - parcheggi, 29 e 30) siano parzialmente interessate da aree escluse di cui ai commi 16 e 17, ribadendo che le medesime debbano essere stralciate dall'applicazione, degli indici che possono viceversa essere applicati nella restante porzione di zona di cessione perequativa priva di limitazioni, senza che ciò determini un "ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie".

Il rilievo della Provincia pertanto riguarda esclusivamente l'ultimo paragrafo del comma 28 che si riferisce alla sussistenza di eventuali contenziosi diversi, da quelli di cui alla lettera g) del comma 16, pertanto, al fine di scongiurare dubbi applicativi si propone lo stralcio dell'ultimo paragrafo.

Si conclude che:

Al Comma 28 è stralcio il seguente paragrafo: "In particolare al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi". »;

DATO ATTO che i pareri resi dal Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (nota prot. n. RA/224199 del 12.09.2013), dal Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio della Regione Abruzzo (note prot. n. RA/29033 del 3.02.2015 e prot. n. 280500 del 6.11.2015) e dal MIBACT - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo (in sede di Conferenza dei Servizi del 5.02.2015), in uno con le modifiche e precisazioni successive, sono parte integrante del presente provvedimento ed agli stessi ci si dovrà comunque attenere in sede di approvazione definitiva della Variante al P.R.G.;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29.04.1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nel testo in vigore;



Ai soli fini della verifica di conformità con il P.T.C.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11,

ATTESTA

che la Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione n. 32 del 23.03.2015,

NON CONTRASTA

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004, con le precisazioni, modifiche e statuizioni di cui all'atto del Comune di L'Aquila prot. n. 102014 del 11.11.2015, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento integra e modifica il precedente accertamento di non contrasto del 10.08.2015, trasmesso con nota prot. n. 44125 del 12.08.2015.


INVITA

il Comune dell'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti inerenti l'approvazione definitiva della variante in oggetto con i relativi allegati – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12.04.1983, n. 18, e dell'art. 9 della L.R. 5.05.2010, n. 14 – con particolare riferimento agli elaborati grafici e normativi richiesti dalle N.T.A. del P.T.C.P..

Il presente provvedimento fa salve le responsabilità attribuite al Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune dell'Aquila in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative.

L'Aquila, 3 dicembre 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Bonanni



L'Istruttore: Dott. Roberto Ragone
Specchio\urb\L'Aquila\AQ - V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD - ATTESTATO - revisione.doc



Comune dell'Aquila

Pianificazione


Città dell'Aquila

Prot. n° 0102014 del 11/11/2015

USCITA

32 UR/13

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
18 NOV. 2015
CORRISPONDENZA IN ARRIVO



Provincia dell'Aquila



735089

Prot. nr. 62889 del 20/11/2015 (A)

Provincia dell'Aquila

III Dipartimento -
Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica
Via Monte Cagno 3
67100 L'Aquila

Oggetto: Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici- (DCC 22/2012 32/2015) - Attestato ex art. 20 D.lgs. 267/2000 e art. 43 L.R. 11/1999

Con nota 45497 del 22.05.2015 il Comune dell'Aquila ha trasmesso al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila la documentazione relativa alla variante urbanistica in oggetto per l'accertamento della compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 20 co.5 del D.lgs. 18.08.200n. 267 e art. 43 L.R. 3.03.1999.

La Provincia dell'Aquila con nota del 10.08.2015 a firma del Dirigente del Settore attesta il non contrasto della variante in oggetto con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale alle condizioni e prescrizioni formulate nel parere medesimo e limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Di seguito si evidenziano alcuni rilievi ai contenuti del suddetto parere, finalizzati alla definizione dell'iter approvativo della Variante.

1. In merito al parere del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (RA/224199 del 12.09.2013) relativo allo studio preventivo della microzonazione delle aree oggetto della variante *de qua*, si fa osservare che il suddetto Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, formula un giudizio favorevole sulla Variante distinguendo le aree per le quali è stato effettuato lo studio richiamato e le aree sulle quali manchi tale studio preventivo.

In merito a queste ultime, il suddetto ufficio regionale, richiama espressamente nel suo parere il comma 19 dell'art. 30 bis delle NTA della Variante di salvaguardia, il quale in sintesi subordina l'edificabilità alla redazione dello strumento attuativo e quindi al preventivo studio di microzonazione. In sostanza, la variante prevede un "vincolo di rinvio" a successivo piano attuativo corredato necessariamente dallo studio di microzonazione.

Peraltro, lo stesso art. 19 co. 5 della L.R. 28/2011 modificato dalla L.R. 12/2015 recita "In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti



Comune dell'Aquila

parziali sono ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001"

Tale disposizione si fa carico proprio del caso in oggetto trattandosi di variante al PRG la cui attuazione, nelle aree carenti dello studio di microzonazione, è subordinata a piano attuativo nel quale deve essere previsto tale studio.

Ne discende che il parere positivo del Genio Civile si estende anche a tali aree a condizione che in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche queste siano corredate, e se del caso, condizionate dallo studio di microzonazione. In conclusione sul punto, esula dalle competenze della Provincia la valutazione della fattispecie poiché queste sono proprie del Genio Civile, cui peraltro il suddetto parere di non contrasto si rifà integralmente, ma interpretandolo in modo improprio.

2. Per quanto concerne il parere della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 11407 del 11.02.2015) si evidenzia che, nel merito, l'art. 9 della L.R. 25/88 come modificato dalla L.R. 37/1989 così recita: "...*A tal fine, in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse*" mentre nella versione precedente, al riguardo, il testo recita:

"A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi dovrà essere predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate dei caratteri di terre civiche ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente art. 1."


Ne discende, che la predisposizione della variante (e le tavole di analisi allegate), in coerenza con il testo vigente, prende atto delle verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge (ad oggi le cosiddette verifiche demaniali Lorito, come già evidenziato negli atti della Variante esaminati dalla Provincia) escludendo quindi la necessità del rilevamento generalizzato inerente i terreni di natura demaniale e civica.

A conferma di quanto detto, il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo, su richiesta del Comune di L'Aquila, con nota rif. 280500 del 06.11.2015, che si allega, a integrazione del parere già reso, comunica che nell'adozione della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO".

Si conclude che si allegheranno alla Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici copia della mappe "LORITO".



Comune dell'Aquila



3. In relazione al mancato recepimento dei rilievi del MinBACT (espressi in conferenza di servizi del 05.02.2015), si sottolinea che sono state recepite integralmente tutte le prescrizioni e proposte attinenti le dirette competenze del MinBACT in materia di beni culturali e paesaggio, mentre in relazione alle proposte ed alle raccomandazioni inserite nel parere medesimo si precisa quanto segue:

- a) proposta di inserimento al *comma 9*: non è stata recepita in quanto trattasi di una richiesta di estensione atipica, cioè senza alcun riferimento a procedimenti definiti con legge, della valutazione preventiva degli interventi "ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio". Resta fermo che in caso di presenza di beni culturali e/o paesaggistici il progetto planivolumetrico dovrà dotarsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni previsti da D.lgs. 42/2004;
- b) proposta di inserimento al *comma 18*: il comma riguarda e già include tutti gli strumenti settoriali territoriali e quindi anche il Piano Paesaggistico, unico piano soggetto ad una copianificazione. Peraltro si fa presente che la Regione Abruzzo ha già disciplinato con L.R. 26/2014 e con riferimento all'art. 145 del D.lgs. 42/2005, le modalità applicative della copianificazione nel piano paesaggistico con il medesimo MinBACT. In ogni caso la proposta, ancorché ridondante, può essere accolta ad ulteriore specificazione di una disposizione già presente nel comma in questione.

Infine, in accoglimento delle osservazioni della Provincia specificamente relative all'articolato della normativa di attuazione, si riportano le seguenti proposte di modifica/integrazione dell'art.30 bis delle NTA della Variante:

– **Per il Combinato disposto dei Commi 12 e 14**

a) Il comma 12 disciplina le zone di cessione perequativa inferiori a 1500 mq, dunque non si riferisce a singole aree di proprietà, ma dell'intera previsione grafica della zona urbanistica che ricomprende la singola proprietà.

Le osservazioni respinte riguardano porzioni di zone urbanistiche inerenti le singole proprietà degli interessati dunque non rientranti nella disciplina del comma 12.

b) Il combinato disposto co. 12 e 14, fermo restando quanto sopra esposto, potrebbe creare un'incoerenza in ordine alle destinazioni urbanistiche allo stato futuro impresse dalla Variante.

Pertanto al fine della uniforme conformazione dei suoli di cui si tratta si accoglie il rilievo precisando che le aree disciplinate dai commi 12 e 14 abbiano la stessa destinazione e cioè quella di cui all'art. 74 co. 1 delle NTA.

Si conclude che:

- a) Al comma 12 sostituire le parole "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle presenti NTA con "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1,"



Comune dell'Aquila

b) Al comma 14 dopo "art. 74 delle presenti N.T.A." aggiungere "limitatamente al comma 1".

- Per il Comma 28

Il comma disciplina i casi in cui le zone di cessione perequativa (cioè quelle di cui agli artt. 27 - parcheggi -, 29 e 30) siano parzialmente interessate da aree escluse di cui ai commi 16 e 17, ribadendo che le medesime debbano essere stralciate dall'applicazione degli indici che possono viceversa essere applicati nella restante porzione di zona di cessione perequativa priva di limitazioni, senza che ciò determini un "ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie".

Il rilievo della Provincia pertanto riguarda esclusivamente l'ultimo paragrafo del comma 28 che si riferisce alla sussistenza di eventuali contenziosi diversi da quelli di cui alla lettera g) del comma 16, pertanto, al fine di scongiurare dubbi applicativi si propone lo stralcio dell'ultimo paragrafo.

Si conclude che:

Al Comma 28 è stralciato il seguente paragrafo: *"In particolare, al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi."*

Tutto ciò evidenziato, si ritiene che la Variante di salvaguardia in esame non determini alcuna violazione di leggi nazionali o regionali che configurino vizi che possano impedire il buon esito della procedura o determinare approvazioni parziali o condizionate.

Con la consapevolezza che il Comune e la Provincia di L'Aquila condividano da sempre la necessità di tale atto pianificatorio in considerazione delle conseguenze che la decadenza dei vincoli espropriativi ha determinato sul nostro territorio, si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro al fine di procedere tempestivamente alla definizione dell'iter approvativo.

I più cordiali saluti.

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA**

Servizio Affari Dipartimentali

Ufficio Usi Civili -vacat-
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara
Tel. 0837672833 -
e-mail: maria.dimarco@regione.abruzzo.it
Mailbox: usicivili.pe@pec.regione.abruzzo.it

PESCARA

06 NOV. 2015

Prot. n. RA 280500
Riferimento

OGGETTO: Variante di salvaguardia per la
cessione perequativa degli standard
urbanistici. Rif. VS parere Prot.
29033 del 03/02/2015.

AL COMUNE DI L'AQUILA
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
L'AQUILA

Si riscontra la nota del comune di L'Aquila Prot. 94269 datata 16/10/2015, di pari oggetto, e facendo seguito alla nota Prot. RA 29033 datata 03/02/2015 per comunicare che, nell'adozione della variante citata in oggetto possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO", regolarmente approvata e pubblicata nelle forme di legge ed attualmente depositata presso l'Archivio di Stato di L'Aquila -Loc. Bazzano, in quanto le attuali planimetrie catastali relative alla verifica demaniale delle Frazioni di Bazzano, Paganica, Tempera, Roio, Bagno, Preturo, Collebrincioni, regolarmente approvate dalla Regione, non risultano pubblicate.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nota Prot. RA 29033 sopra richiamata.

Distinti saluti.

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. *DM* Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO)



Provincia dell'Aquila
III Dipartimento – Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Urbanistica – Ambito L'Aquila e Sulmona

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 20, COMMA 5, D.LGS 18.08.2000, N° 267, E ART. 43 L.R. 3.03.1999, N° 11

COMUNE DELL'AQUILA

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 06.03.2014, n. 22 del 06.03.2014 e n. 32 del
23.03.2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 03.09.2013 la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila hanno siglato un Protocollo di Intesa Istituzionale ai sensi degli artt. 30.1 e 32 delle NTA del vigente PTCP avente per oggetto: *“Varianti al vigente Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici”*;
- che il Comune dell'Aquila con nota prot. n. 45497 del 22.05.2015, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 28581 del 26.05.2015, ha trasmesso la documentazione relativa alla Variante al vigente P.R.G. *“Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici”*, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18, e dell'art. 44 della L.R. 3.03.1999 n. 11, e ss.mm.ii.;
- che la presente Variante è stata adottata con Deliberazione n. 22 del 06.03.2014 dal Consiglio Comunale;

VISTI:

- la Deliberazione n. 21 del 06.03.2014 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto *“PRG – Norme Tecniche di Attuazione – art. 30bis – zone di cessione perequativa di standard urbanistici. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici. Adozione in*



variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore. Integrazione Trasparenza Amministrativa consiglieri De Paolis e Lirio;

- 1 la Deliberazione n. 22 del 06.03.2014 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto "PRG generale - Norme Tecniche di Attuazione art. 30bis zone di cessione perequativa degli standard urbanistici. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici. Adozione in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore.
- 2 la Deliberazione n. 32 del 23.03.2015 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto "PRG generale - Norme Tecniche di Attuazione art. 30bis zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore - approvazione controdeduzioni (L.R. 18/1983 art 10 c.5 nel testo in vigore).

PRESO ATTO:

- 1 che il Comune dell'Aquila è dotato di:
 - un Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 3.04.1975 ed approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 162/33 del 6.07.1979, resa esecutiva con provvedimento n. 3328/4762 del 17.07.1979 dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA n. 254 del 10.09.1979;
 - un Regolamento Edilizio, adottato con deliberazione di C.C. n. 85 del 4.08.1972 ed approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo nella seduta del 4.05.1973 provv. n. 1231;
 - un Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. 14 del 30.01.2004;
- 2 che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 8.06.2001 n. 327, le indicazioni di Piano Regolatore Generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano gli stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino comunque l'inedificabilità (c.d. vincoli sostanzialmente espropriativi), perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dalla data di approvazione dello stesso piano regolatore;
- 3 che la pratica oggetto di esame, relativa alla riclassificazione urbanistica di aree a vincolo decaduto, costituisce a tutti gli effetti una variante allo strumento urbanistico generale e è soggetta alle procedure di cui all'art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18, nel testo in vigore, nonché all'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e all'art. 43 L.R. 3.03.1999 n. 11 per la verifica di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- 4 che le aree oggetto di variante sono destinate dal vigente P.R.G. del Comune di L'Aquila a "Zona per servizi pubblici C" (art. 30 N.T.A.) e in parte a "Zona destinata alla viabilità e parcheggio" (art. 27 N.T.A.);



TENUTO CONTO:

- che l'art. 30.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.), in conformità al riparto di competenze di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 11/1999, dispone che "Per i Comuni oltre 15.000 abitanti, ... la Relazione Generale, in forma anticipata, è oggetto di consultazione preventiva tra il Comune, le Amministrazioni interessate e la Provincia ... Il protocollo d'intesa tra le Amministrazioni ... che scaturisce da tale consultazione è vincolante per il Comune ai fini della successiva approvazione dello Strumento Urbanistico generale o delle sue varianti ... Le variazioni e gli scostamenti dal protocollo di Intesa derivanti dalle procedure di formazione, adozione e pubblicazione, recepimento di pareri, ecc. verranno ad essere oggetto di verifica di non contrasto effettuata dal competente Settore provinciale nella consultazione, ex art. 43 della L.R. 3.3.1999 n. 11, preventiva all'approvazione dello strumento urbanistico generale o sua varianti";
- che, pertanto, in data 3.09.2013 il Presidente della Provincia dell'Aquila e il Sindaco del Comune dell'Aquila hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa richiesto dagli artt. 30.1 e 32 delle N.T.A. del P.T.C.P., avente ad oggetto tutte le varianti al vigente P.R.G. per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti, ossia la "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" e le varianti puntuali di adozione commissariale;
- che con la sottoscrizione del richiamato Protocollo d'Intesa entrambi gli Enti competenti (Provincia e Comune) hanno preso in considerazione la circostanza che l'attuazione complessiva delle modifiche delle destinazioni d'uso proposte con le varie varianti in itinere, connesse alla rinormazione delle aree a vincolo decaduto, riguardando una superficie di estensione significativa (se valutata complessivamente per tutte le varianti) ed interessando punti del territorio comunale posti anche a notevole distanza tra loro, determinerà certamente una modifica nell'assetto urbanistico generale del comune. A ciò si aggiunge la necessità, non secondaria, di quantificare complessivamente gli interventi sia in termini di popolazione potenzialmente interessata, anche in relazione ai fabbisogni abitativi nelle varie zone del comune a seguito del sisma del sei aprile 2009, sia in termini di viabilità (rapporti tra la viabilità esistente e quella da prevedere etc.) che di sottrazione di spazi alla collettività, attualmente destinati al verde pubblico;
- che coerentemente con tali valutazioni, il Protocollo d'Intesa ha stabilito per l'intero territorio del Comune dell'Aquila il dimensionamento residenziale e la dotazione di standard urbanistici derivanti dalle varianti al Piano Regolatore Generale su una prospettiva decennale, mentre per le varianti urbanistiche adottate dai Commissari ad Acta prima della sottoscrizione dell'Intesa "Secondo le strategie individuate dal Comune dell'Aquila ed al fine di definire compiutamente le valutazioni circa l'utilizzazione del plafond stabilito per le attività pianificatorie in essere e future", ha evidenziato come "ai soli fini del dimensionamento oggetto della presente Intesa, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover prendere atto di tutte le varianti al P.R.G. già adottate dai commissari ad acta su aree a vincolo decaduto" e ha, quindi, stabilito che "Per il necessario provvedimento di accertamento di conformità al P.T.C.P. ... verranno adottati gli indici previsti dai singoli commissari ad acta";
- che, inoltre, il Protocollo d'Intesa, prendendo atto che la dotazione complessiva di standard urbanistici



Provincia dell'

del Comune dell'Aquila - scaturente dall'applicazione di tutte le modifiche all'impianto originario del vigente P.R.G. - è stata notevolmente ridotta rispetto alle dotazioni originali dello stesso Piano Regolatore - pervenendo quasi al limite minimo imposto dal vigente P.T.C.P. nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 7, comma 3 - lett. h), della L.R. 18/1983 - ha determinato l'impossibilità di ricorrere per il futuro a qualsiasi forma di monetizzazione sostitutiva delle aree a standard, al fine di non incidere ulteriormente sulla dotazione di aree pubbliche stabilite dal P.R.G.;

RILEVATO:

- che con la presente Variante il Comune dell'Aquila ha disposto di assegnare alle aree in discussione, la nuova destinazione urbanistica di "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici", disciplinata dall'art. 30 bis delle Norme Tecniche di Attuazione riportate in delibera, modificativo ed integrativo delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- che ai sensi del "Certificato di completezza e regolarità degli atti" (senza data e senza protocollo) a firma del Segretario Generale avv. Carlo Pirozzolo allegato alla Deliberazione n. 32 del 23.03.2015, il Comune ha attestato la completezza degli atti e la regolarità del procedimento formativo della variante in oggetto;
- che il parere favorevole della Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale prot RA/224199 del 12/09/2013 ha evidenziato, fra le altre, le seguenti prescrizioni:
 - «il presente parere è da intendersi parziale e riferito esclusivamente alle aree interessate dalla Variante di Salvaguardia per le quali è stato effettuato lo Studio di Microzonazione sismica il cui elenco è riportato a pag. 5 della Relazione geologica»;
 - «il presente parere è ad intendersi parziale e riferito, in particolare, alle trasformazioni urbanistiche del territorio connesse alle zone soggette alla scadenza dei vincoli imposti dal PRG che il Comune dell'Aquila, dando attuazione al Documento programmatico approvato con DCC 17/2009 ha adottato con DCC 52/2012 dando avvio alla procedura finalizzata all'adozione di una "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" con la quale la stessa amministrazione si propone di procedere alla rinormazione delle c.d. "zone bianche" attraverso una modifica normativa che, sostanzialmente, introduce la possibilità di acquisire aree a destinazione pubblica (standard urbanistici) tramite il riconoscimento ai proprietari di un diritto edificatorio»;
 - «il presente parere non interessa le aree individuate al comma 19 delle NTA per le quali si richiamano integralmente, nel presente parere, le indicazioni specificate nell'art 19 delle NTA della Variante la Vigente PRG del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici»;
- che il parere favorevole della Regione Abruzzo - Servizio politiche forestali Demanio civico e



Armentizio prot RA/29033 del 03/02/2015 ha evidenziato, l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;

- che il parere favorevole del MIBACT – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi ha evidenziato, fra le altre, le seguenti prescrizioni:
 - «si propone di integrare il comma 18 con il seguente testo: "prescrizioni contenute nei piani di settore o nella disciplina di salvaguardia vigenti e negli strumenti di copianificazione paesaggistica tra la Regione Abruzzo e il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo";
 - «si propone di inserire al comma 9 il seguente testo: "per gli interventi ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio, i piani volumetrici di coordinamento potranno essere preventivamente valutati dagli Uffici periferici del MIBACT";
- che il comma 12 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "le zone inferiori a 1500 mq per le quali i proprietari non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, assumono la destinazione d'uso di "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle presenti NTA su richiesta degli interessati e in sede di controdeduzione alle osservazioni"
- che il comma 14 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "Le aree di pertinenza degli edifici legittimi o legittimati preesistenti all'atto di adozione della presente norma, ricadenti all'interno delle zone di cui al comma 1, non concorrono alla formazione degli ambiti e assumono la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti NTA"
- che il comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "Ove le zone di cessione perequativa siano parzialmente interessate dalle fattispecie indicate ai precedenti commi 16 e 17, ovvero siano ricompresi lotti di proprietà privata sui quali sia intervenuta la decisione del Commissario ad Acta, di cui al precedente comma 16 lettera g), si può procedere comunque per la residua porzione di zona, nel rispetto dei parametri e delle modalità previste dal presente articolo, mediante lo stralcio dell'area interessata, in particolare al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi"

CONSIDERATO:

- che l'analisi della completezza e della regolarità degli atti è stata accertata dalla Segreteria generale del Comune dell'Aquila ed in merito alla quale si rinvia alla competenza e responsabilità dello stesso Comune per qualsiasi ulteriore valutazione;
- che i pareri e le prescrizioni della Regione Abruzzo e del MIBACT sono da ritenersi prescrittivi e non



- oggetto di qualsivoglia controdeduzione o accoglimento parziale, potendo l'Amministrazione Comunale soltanto chiederne una motivata riformulazione; circostanza che non sembra essersi verificata;
- che il combinato disposto dei commi 12 e 14 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto è stato disatteso dalla stessa Amministrazione Comunale con il mancato recepimento di diverse osservazioni che richiedevano espressamente lo stralcio o che evidenziavano la situazione di fatto di aree di pertinenza di edifici (a titolo non esaustivo vedi le osservazioni n. 10, 22, 28, 32, etc.);
 - che il comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto risulta ridondante e foriero di anomale interpretazioni, in quanto le aree di cui ai commi 16 e 17 sono state escluse dalla variante in oggetto, come già indicato nel Protocollo di Intesa Istituzionale del 03.09.2013 fra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila siglato ai sensi degli artt. 30.1 e 32 delle NTA del vigente PTCP, e le indicazioni delle "fatispecie diverse da quelle indicate nel comma 16" risultano eccessivamente generiche e discrezionali, potendo essere utilizzate per qualsivoglia situazione generando una potenziale disparità di trattamento e costituendo un eccesso di discrezionalità;
 - che pertanto un'eventuale ulteriore utilizzazione delle aree di cui ai commi 16 e 17 comporterebbe un ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie in contrasto col Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
 - che, a fronte di quanto sopra considerato, per quanto riguarda la compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, la presente Variante non presenta elementi di particolare criticità rispetto alle previsioni e prescrizioni dello stesso piano provinciale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29.04.1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nel testo in vigore;

Ai soli fini della verifica di conformità con il P.T.C.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11,



ATTESTA

che la Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione n. 32 del 23.03.2015 e,

NON CONTRASTA

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004.

ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI formulate:

- dalla Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013, in particolare per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 espressamente riportati nel presente Atto;
- dalla Regione Abruzzo - Servizio politiche forestali Demanio civico e Armentizio con nota prot RA/29033 del 03/02/2015 nel quale si evidenzia l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;
- dal MIBACT - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con parere espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle modifiche richieste ai commi 9 e 18 dell'art. 30 bis delle NTA della presente variante;
- Con le modifiche richieste nel presente atto per quanto concerne il mancato accoglimento di osservazioni relativamente al combinato disposto dei commi 12 e 14 e lo stralcio del comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto

per le quali si richiede, in sede di approvazione definitiva, l'adeguamento degli elaborati grafici e normativi della presente variante

E LIMITATAMENTE:

1. alle aree per le quali la Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013 ha emesso parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, e cioè in particolare alle aree per le quali è stato già effettuato uno Studio di Microzonazione Sismica;
2. alle previsioni sulla variante generale conformi al procedimento formativo di cui all'art. 10 della L.R. 18/1983 così come saranno accertate e certificate dalla Segreteria Generale del Comune dell'Aquila.



DISPONE

Che per tutto sopra considerato e rilevato nella parte narrativa, il presente provvedimento potrà esplicare la sua efficacia, ai fini della positiva definizione del procedimento di Variante, soltanto ALL'ESITO FAVOREVOLE del recepimento delle richiamate prescrizioni.

SEGNALA

Che in carenza degli adeguamenti da effettuare preliminarmente alla definitiva approvazione, la Variante in oggetto dovrà essere considerata incompleta e non conforme alle vigenti normative nazionali e regionali, con la conseguenza che alla eventuale approvazione definitiva della Variante, priva degli adeguamenti richiesti, saranno esercitate le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistiche ed edilizie sul territorio provinciale, attribuite a questa Amministrazione Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 13.07.1989, n. 52, e dell'art. 9 L.R. 5.05.2010, n. 14.

INVITA

il Comune dell'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti inerenti l'approvazione definitiva della variante in oggetto con i relativi allegati - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12.04.1983, n. 18, e dell'art. 9 della L.R. 5.05.2010, n. 14 - con particolare riferimento agli elaborati grafici e normativi richiesti dalle N.T.A. del P.T.C.P..

Il presente provvedimento fa salve le responsabilità attribuite al Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune dell'Aquila in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative.

L'Aquila, 10 agosto 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Bonanni



L'Istruttore: arch Domenico Capulli

Specchio\URBANISTICAL'Aquila\V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD\Attestazione non contrasto\AQ - V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD - ATTESTATO_10_08_2015.docx

Città dell'Aquila

Prot n° 0103429 del 13/11/2015

ENTRATA



GIUNTA REGIONALE

DE ROSE
CA 31215

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA**

COMUNE DELL'AQUILA
13 NOV. 2015
VISTO ARRIVARE PROTOCOLLO GENERALE

Servizio Affari Dipartimentali

Ufficio Usi Civici -vacat-
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara
Tel. 0857672835 -
e-mail: mario.dimarco@regione.abruzzo.it
Mailbox: uscivici.pe@pec.regione.abruzzo.it

PESCARA 01 NOV 2015

Prot. n. RA 280500
Riferimento

OGGETTO: Variante di salvaguardia per la
cessione perequativa degli standard
urbanistici. Rif. VS parere Prot.
29033 del 03/02/2015.

AL COMUNE DI L'AQUILA
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
L'AQUILA 64500

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 138 DEL 17.12.2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Si riscontra la nota del comune di L'Aquila Prot. 94269 datata 16/10/2015, di pari
oggetto, e facendo seguito alla nota Prot. RA 29033 datata 03/02/2015 per comunicare
che, nell'adozione della variante citata in oggetto possono essere allegate le planimetrie
catastali della verifica demaniale "LORITO", regolarmente approvata e pubblicata nelle
forme di legge ed attualmente depositata presso l'Archivio di Stato di L'Aquila -Loc.
Bazzano, in quanto le attuali planimetrie catastali relative alla verifica demaniale delle
Frazioni di Bazzano, Paganica, Tempera, Roio, Bagno, Preturo, Collebrincioni,
regolarmente approvate dalla Regione, non risultano pubblicate.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nota Prot. RA 29033 sopra
richiamata.

Distinti saluti.

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO)




Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione

Città dell'Aquila

Prot n° 0111711 del 04/12/2015

INTERNA



ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C.P. 138 DEL 17.12.2015

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con Delibera n. 22 del 06.03.2014, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante denominata "PRG Generale – Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore";
- Con Delibera n.32 del 23.03.2015 il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni, ai sensi della L.R.18 del 1.04.1983 art.10 comma 5 e recepito le proposte e le precisazioni contenute nei pareri e negli atti di assenso acquisiti a tutela degli interessi pubblici curati da altre Autorità

Visto

- L'esito della Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 12 novembre 2014 n. 40, art.1: " la Conferenza in conclusione prende atto che ai sensi della L.R. 40/2010 art. 1 co. 3 le previsioni proposte nella Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici si limitano ad un mero recepimento del PRP."


Si attesta

Ai sensi del comma 3 dell'art.1 della Legge Regionale 40 L.R. 12 novembre 2014, n. 40 Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica

- Che le previsioni proposte dalla Variante denominata "PRG Generale – Norme tecniche di attuazione art. 30 bis Zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore" si limitano ad un mero recepimento del PRP.

IL DIRIGENTE

Arch. Chiara Santoro



Città dell'Aquila
Prot n° 0028616 del 03/04/2015

INTERNA

IL SINDACO
Dott. Massimo Cialente

ASSESSORATO ALLA RICOSTRUZIONE, URBANISTICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Assessore Pietro Di Stefano

SETTORE PLANIFICAZIONE
Dirigente
Arch. Chiara Santoro

Ufficio
Antonio Berardi, Beatrice De Minicis, Carmelina De Rose, Velia Di Gregorio,
Paola Loglisci, Ilaria Polcini, Claudio Ruscitti, Maurizio Tollis, Sandro Tosone

Ufficio Geologico e VAS
Carmelina De Rose, Velia Di Gregorio, Lorenzo Marziali, Ilaria Polcini

Consulenti
Arch. Daniele Icovone, Avv. Paolo Urbani

COMUNE DI L'AQUILA

Assessorato alla Ricostruzione e Pianificazione
Servizio Pianificazione

AVLETTATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 138 DEL 17/04/2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



VARIANTE DI SALVAGUARDIA PER LA CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI



Valutazione Ambientale Strategica
Dichiarazione di Sintesi

ai sensi dell'art. 17 del D. lgs 152/2006 ss. mm. ii


Aprile 2015

VAS



Comune dell'Aquila

Settore Pianificazione




Sommario

1.	IL PERCORSO AMMINISTRATIVO.....	3
2.	SINTESI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	7
3.	IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE AREE A VINCOLO DECADUTO.....	9
3.1	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO.....	9
3.1.1	DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE A SEGUITO DELLA NUOVA MACROSTRUTTURA COMUNALE.....	9
3.1.2	DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE AMBIENTALI.....	9
4.	FASI DI CONSULTAZIONE.....	11
4.1	SCREENING.....	11
4.2	SCOPING.....	11
5.	PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	18
6.	PARERE MOTIVATO E SUE IMPLICAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE.....	19
7.	IL MONITORAGGIO AMBIENTALE.....	20
8.	CONCLUSIONI.....	21



Comune dell'Aquila



Dichiarazione di Sintesi

AI SENSI DELL'ART. 17 DEL d.LGS 152/2006

PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è definita dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 ("D.lgs. 4/2008") come un processo finalizzato a garantire *"un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*.

La VAS deve "assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica".

Al di là della definizione puramente tecnica, la VAS ha un **obiettivo** molto semplice: comprendere quali risultati avranno sul territorio le scelte di programmazione dell'Amministrazione in termini di modifiche dell'ambiente e delle condizioni di sua vivibilità; si tratta quindi di immaginare cosa produrranno nel lungo periodo le decisioni che vengono prese oggi e di verificare se esse risultino davvero sostenibili.

La VAS, quindi, non è solo elemento valutativo ma "permea" il Piano e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio.


Si tratta di un **processo iterativo** che prevede una valutazione comparata della compatibilità ambientale dell'area di intervento e delle diverse opzioni di pianificazione. Non è pensabile dunque immaginare una metodologia standard adattabile a realtà spesso diverse tra loro, sia sul piano territoriale sia su quello normativo, ma, al contrario, risulta indispensabile partire da un'analisi ad hoc che consenta di pianificare la VAS come processo integrato e cooperativo finalizzato alla implementazione di uno specifico Piano e alla minimizzazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione.

Le attività fondamentali previste per il processo di VAS, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al titolo II del D.lgs. 4/2008 sono:

- ✓ lo svolgimento di una verifica di **assoggettabilità (Screening)**;
- ✓ la consultazione delle autorità con competenza ambientale (**Scoping**)
- ✓ l'elaborazione del **Rapporto Ambientale**;
- ✓ lo svolgimento di **consultazioni**;
- ✓ la **valutazione** del piano, del rapporto e degli esiti delle consultazioni;
- ✓ l'espressione di un **parere motivato**;
- ✓ l'**informazione** sulla decisione
- ✓ il **monitoraggio**.



Comune dell'Aquila



L'analisi delle diverse fasi di cui la VAS si compone mette in evidenza la necessità che esse siano attentamente pianificate attraverso:

- ✓ una approfondita analisi del contesto socio-economico ed ambientale del territorio interessato dall'attuazione del Piano;
- ✓ una chiara definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici per il Piano;
- ✓ la garanzia di un'intensa collaborazione tra le autorità con competenze ambientali e quelle che propongono il Piano;
- ✓ il rendere possibile l'effettiva partecipazione pubblica e l'assicurare che i risultati delle valutazioni siano tenuti in considerazione nelle decisioni finali.

1. IL PERCORSO AMMINISTRATIVO


Il primo atto programmatico del Comune per la regolamentazione delle aree a vincolo decaduto è la Delibera di Giunta Comunale n 14 del 31/01/2008 "*Atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di PRG*". La finalità della Delibera, frutto di una serie di tavoli tecnici di consultazione promossi dal Settore Territorio con la Provincia dell'Aquila per delineare una soluzione condivisa e coerente della questione della decadenza dei vincoli, è quella di "*proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di uno strumento di programmazione che indichi gli obiettivi dell'Amministrazione in tema di aree a vincolo decaduto.*"

Successivamente, con l'intento di procedere in maniera organica alla rinormazione delle aree prive di disciplina urbanistica a causa della decadenza dei vincoli urbanistici impressi dal vigente P.R.G., con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 gennaio 2009 ha adottato un "*Atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di P.R.G. a vincolo decaduto*", con il quale ha, tra l'altro, definito "*[...] di provvedere alla ridisciplina urbanistica delle aree di territorio comunale assoggettate a vincoli espropriativi decaduti ai sensi dell'art. 2 della L. 1187/68, attraverso una variante strutturale di salvaguardia del territorio a carattere transitorio fino alla definizione della variante generale al PRG; [...] di prendere atto dei principi espressi nel Verbale del Tavolo Tecnico Istituzionale siglato in data 19/12/2007; [...] di condividere il principio che la rideterminazione urbanistica delle aree "ex vincolo" [...] debba assicurare almeno in parte il recupero della dotazione di spazi pubblici [...].* Nella suddetta Delibera vengono esplicitati gli orientamenti e i criteri di previsione edificatoria sulle aree a "*ex vincolo*":

- ✓ ipotesi di insediabilità sulla base di un quadro urbanistico complessivo, con un dimensionamento massimo
- ✓ ipotesi di dimensionamento basata su criteri di sostenibilità urbanistica
- ✓ attribuzione di una quota di edificabilità modulata in base alla classificazione delle aree
- ✓ attribuzione di una ulteriore quota di edificabilità che il Comune si riserva per finalità di interesse pubblico generale
- ✓ concessione di proprietà di diritti edificatori commisurati all'estensione dell'area da concentrare su una parte di essa o da trasferire su altra area in cambio di cessione compensativa di aree per verde servizi ecc.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 16/02/2012 si è dato avvio alla procedura per la rinormazione delle aree con vincolo espropriativo decaduto del territorio del Comune di L'Aquila, definendo l'Autorità Competente per quanto riguarda la procedura di VAS.

Con Determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 14 del 20/02/2012 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. riferita alla " *Variante urbanistica per la cessione perequativa degli standard urbanistica*", è stato costituito il gruppo di lavoro per la redazione del "*Rapporto Preliminare*" ex art. 12 ai sensi del



Comune dell'Aquila

D.Lgs 3/04/2006 n°152 e s.m.i., sono state altresì individuate le Autorità con competenza ambientale coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica dando avvio alla fase di Screening.

Con delibera di Consiglio Comunale n.52/2012, dato quanto sino ad allora deliberato, si è preso atto dell'articolo 30bis, parte integrante della stessa delibera, con cui vengono dettate le linee guida della ripianificazione urbanistica delle aree a vincolo decaduto e i parametri urbanistico edilizi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 294 del 17 Giugno 2013 sono state approvate, la relazione tecnica, le cartografie di sintesi e il corpo dell'articolo 30 bis, ad integrazione delle Norme Tecniche di attuazione del PRG vigente "*Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici*".

A seguito della riorganizzazione della Macrostruttura comunale, con Delibera di Giunta n.371 del 31 Luglio 2013, sono state ridefinite l'Autorità Competente (Comune di L'Aquila- Dipartimento Ricostruzione) e l'Autorità Procedente (Comune di L'Aquila – Settore Pianificazione).

Con Determinazione Direttoriale n. 1526 del 19 Agosto 2013 l'Autorità Competente, considerati i pareri della ACA coinvolte nella fase di screening, si è determinata in merito all'assoggettabilità della "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*" a Valutazione Ambientale Strategica e ridefinito le ACA competenti.

Ai sensi degli articoli 30.1 e 32 delle N.T.A del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28 aprile 2004, in data 2 Settembre 2013, è stato siglato specifico protocollo d'Intesa tra la Provincia ed il Comune di L'Aquila sulla previsione e sul dimensionamento generale (previsioni residenziali, produttive, commerciali, turistiche e standard urbanistici), per i procedimenti formativi delle varianti al Piano Regolatore Generale comunale su una prospettiva decennale.

Il Protocollo d'intesa è stato approvato dalla Giunta con Delibera n.413 del 6 Settembre 2013, con quale si è anche dato avvio formale al procedimento di adozione della Variante.

In data 1/7/2013 è stata inviata al Genio Civile Regionale la documentazione necessaria per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 89del DPR 380/2001; il parere favorevole è stato acquisito in data 12 Settembre 2013.

Con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 6 Marzo 2014 il Piano è stato adottato in variante al PRG ai sensi dell'articolo 10 della LR 18/83; in fase di adozione il Consiglio Comunale ha introdottoalcunemendamenti alle norme tecniche che in alcuni casi hanno variato in modo sostanziale gli effetti generati dal Piano stesso; emendamenti alle NTA, effetti sul Piano e variazioni nelle valutazioni del presente Rapporto sono oggetto del capitolo 12.

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono state depositate presso le sedi competenti e pubblicate sul sito Comunale, a cura dell'Autorità Proponente, in data 03/09/2014. Nei successivi 60 giorni nessuna osservazione è pervenuta.


Con Delibera di Giunta Comunale n. 574 del 5/10/2014 "Piani e Programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del "Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del comune dell'Aquila", è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate come Autorità Competente per tutti i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica inerenti i Piani e Programmi di natura Urbanistica.

Con nota Prot. 4621 del 20/01/2015 il Direttore del Dipartimento Ricostruzione ha trasmesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica inerenti alla "*Varante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*" al Settore Ambiente e Partecipate per quanto di competenza.

Con determina Dirigenziale n. 64 del 19/03/2015 il Dirigente del Settore Ambiente e Partecipate ha espresso Parere Motivato inerente alla Variante in oggetto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..





Comune dell'Aquila






Comune dell'Aquila






Comune dell'Aquila



2. SINTESI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

La Proposta di Rapporto ambientale è il documento che illustra e sintetizza il lavoro svolto nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici.


Partendo dal presupposto che la VAS non è un “protocollo” da applicare ad un procedimento, bensì una reale analisi iterativa, che per ogni piano o programma va sviluppata intorno alle specifiche necessità di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, in questa “guida” vengono riassunte sia la modalità che lo schema logico che ha guidato le analisi condotte.



Il Rapporto Ambientale della “Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici” nasce come strumento ad un piano già “imbastito”, di conseguenza l’analisi è partita non già da una generica analisi del contesto di riferimento, bensì da una attenta e critica lettura della norma che ha portato alla definizione e all’analisi degli obiettivi della Variante in oggetto e nello specifico delle azioni che il Piano produce.

Individuati gli Obiettivi e le azioni di Piano ne è analizzata la coerenza sia con gli strumenti pianificatori sovraordinati sia che con quelli comunali.


È stata analizzata poi la cosiddetta “Alternativa 0” e cioè le modifiche dell’ambiente e delle condizioni di sua vivibilità nel caso in cui il Piano non venga attuato, e dunque l’analisi degli sviluppi del contesto in persistenza della condizione attuale o nel caso si sviluppino degli scenari differenti.



Comune dell'Aquila

Nell'analisi di SWOT, sono stati definiti i punti di forza e di debolezza dell'attuazione del Piano e individuate le criticità collegate alla sua attuazione.


Dall'analisi del Contesto Ambientale nelle sue tre Componenti Principali, nel quale si è dato risalto alla descrizione di quelle componenti legate a criticità significative emerse dallo SWOT in questa analisi a "ritroso", sono emerse poi le principali Criticità prodotte dall'attuazione della Variante, e in funzione di queste le Componenti (Antropiche, Ambientali e Servizi) sono state analizzate, si è trattato di un processo iterativo e auto-correctivo che ha portato a delle modifiche anche sostanziali alle azioni di Piano, che si sono tramutate in modifiche alle Norme.



Sempre nell'intento di voler preservare una impostazione di immediata lettura ma anche di pronto riscontro del Rapporto sono stati definiti gli obiettivi di protezione ambientale specifici per il Piano oggetto di valutazione, tratti dai maggiori riferimenti nazionali ed europei in ambito di tutela ambientale. Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati poi confrontati con obiettivi e azioni di Piano per evidenziare quali obiettivi ed azioni rispondessero in modo congruo agli obiettivi di protezione ambientale e dove invece il piano presentasse delle carenze.

Infine individuati gli indicatori, legati alle criticità presenti sul territorio, e a quelle che il piano potrebbe innescare è stato possibile valutare gli effetti che il piano produce sull'ambiente e sul contesto di riferimento.

Ove già non previsto dalla normativa, si sono volute poi offrire una serie di misure di mitigazione finalizzate a migliorare gli effetti della Variante e da intendersi come delle Linee Guida sia per i progettisti che per l'ufficio che si occuperà delle convenzioni.



Comune dell'Aquila

Nel Rapporto Ambientale è stato già definito il Piano di Monitoraggio Ambientale, e vengono elencati i principali Indicatori da sia di contesto, che dunque sono serviti ad analizzare la situazione attuale e le maggiori criticità rilevate sul territorio, e di attuazione, gli indicatori che ci daranno invece delle indicazioni puntuali in fase di monitoraggio relativamente allo stato di attuazione del Piano.

Infine vengono esplicitati i principali tematismi ambientali utilizzati alla base di tutte le valutazioni effettuate, la chiave di lettura delle matrici presenti all'interno del rapporto una tabella in cui si verifica la rispondenza tra la struttura del presente Rapporto Ambientale ed i contenuti del Rapporto Ambientale definiti dall'Allegato VI della D.lgs 4/2008.

3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE AREE A VINCOLO DECADUTO

3.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

3.1.1 Definizione delle Autorità Competente e Procedente a seguito della nuova Macrostruttura Comunale

- ✓ Comune dell'Aquila, Dipartimento Ricostruzione– Settore Ambiente: Autorità Competente (la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;)
- ✓ Comune dell'Aquila, Settore Pianificazione: Autorità Procedente (pubblica amministrazione che elabora il piano, programma).

A seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 574 del 5/10/2014 "Piani e Programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del "Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del comune dell'Aquila, che individua univocamente il Settore Ambiente e Partecipate come Autorità Competente per tutti i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica inerenti i Piani e Programmi di natura Urbanistica, con nota Prot. 4621 del 20/01/2015 il Direttore del Dipartimento Ricostruzione ha trasmesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica inerenti alla "Varante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" al Settore Ambiente e Partecipate per quanto di competenza.

Con Determinazione Dirigenziale 65 del 19/03/2015 il Settore Ambiente e Partecipate ha espresso il Parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. 152/06 re ss.mm.ii.


3.1.2 Definizione delle Autorità con Competenze Ambientali

Le Autorità con competenze ambientali da consultare durante il processo di VAS sono state individuate ai sensi del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., integrando, per il territorio di riferimento, quelle suggerite dalla Regione Abruzzo attraverso l'Elenco indicativo dei Soggetti competenti in materia ambientale (ACA) aggiornato al 23 Gennaio 2013

(http://www.regione.abruzzo.it/~Ambiente/docs/scoping/Elenco_ACA_23gen2013.pdf)



Comune dell'Aquila



AUTORITA' CON COMPETENZA AMBIENTALE

REGIONE ABRUZZO	DC-Direzione LL.PP, Ciclo integrato e Difesa del Suolo della Costa Protezione civile <ul style="list-style-type: none">✓ Servizio Gestione delle Acque✓ Servizio Genio Civile Regionale(L'Aquila)✓ Servizio Previsione e Prevenzione Rischi
	DH- Direzione Politiche Agricole e di sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione <ul style="list-style-type: none">✓ Servizio Politiche Forestali, civico ed armentizio✓ Servizio Ispettorato Provinciale agricoltura (L'Aquila)
	DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente Energia <ul style="list-style-type: none">✓ Servizio Politica energetica, qualità dell'Aria,SINA✓ Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni ambientali✓ Servizio Gestione dei Rifiuti
ARTA Abruzzo- Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente	✓ Direzione Centrale
PROVINCE	✓ Provincia dell'Aquila Settore Ambiente, Provveditorato alla ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali
ASL	✓ A.S.L. 1 - Avezzano, L'Aquila, Sulmona
AUTORITA' DI BACINO	✓ Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro
SOPRINTENDENZE	✓ Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici -- Soprintendenza beni culturali (MIBAC)
	✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici
ENTI PARCO	✓ Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
	✓ Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
ALTRO	✓ Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato
	✓ Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato - L'Aquila
	✓ GRAN SASSO ACQUE
	✓



Comune dell'Aquila

4. FASI DI CONSULTAZIONE

4.1 SCREENING

Il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità è stato inviato in data 5 Marzo 2012 alle Autorità con Competenza Ambientale individuate in quella specifica fase del procedimento (Determinazione Dirigenziale n.14 del 2012). Le ACA che hanno inviato pareri in questa fase sono le seguenti:

- ✓ Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo
(Prot. 5862 del 18/04/2012)
A.R.T.A. Abruzzo
- ✓ (Prot. 5581 del 30/04/2012)
- ✓ Regione Abruzzo Direzione Generale DN - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale
(Prot. 36862 del 8/05/2012)
- ✓ La Provincia dell'Aquila, Settore Ambiente e Urbanistica
(Prot. 31768 del 07/05/2012)
- ✓ Regione Abruzzo Direzione Generale DC –Servizio Genio Civile Regionale (L'Aquila)
(Prot. 131528 del 07/06/2012)

Le ACA consultate si sono espresse sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella presente proposta di Rapporto Ambientale.

In base ai pareri pervenuti, con Determinazione Direttoriale n.1526 del 19/08/2013 è stato espresso dall'Autorità Competente parere di assoggettabilità a VAS.

4.2 SCOPING


Dalle risultanze della fase di screening, con Determina Direttoriale n. 1526 del 19/08/2013, l'Autorità Competente ha configurato l'assoggettabilità della Variante a Valutazione Ambientale Strategica.

In data 26 Agosto 2013 (Prot.0062669) il Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila ha provveduto ad inviare il Rapporto di Scoping alle Autorità con competenza Ambientale, così come ridefinite dalla Determina di assoggettabilità di cui sopra.

Con l'invio del documento e con la convocazione della conferenza esplicativa di Scoping, l'Autorità Competente e la Procedente entrano in consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (comma 1 art.13 D.Lgs 152/2006 e s.m.i).

Per facilitare le fasi di consultazione con le Autorità Competenti in materia ambientale, fondamentale per acquisire utili e qualificati apporti per la redazione del Rapporto Ambientale, si è deciso di organizzare due conferenze di Scoping: la prima, introduttiva ed illustrativa tenutasi in data 12 Settembre 2013 presso l'Auditorium della Regione Abruzzo, la seconda conclusiva della fase di Scoping tenutasi il 2 ottobre 2013.

Secondo il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 152/2006 *“La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo”*; Considerato che a conclusione della fase di screening, lungamente protratta, le ACA competenti hanno già espresso pareri sul Piano e alcuni suggerimenti per la redazione del rapporto ambientale è stato proposto dal Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila, in qualità di autorità Proponente, di anticipare la chiusura della fase di consultazione a 45 giorni dall'invio del Rapporto di Scoping.





Comune dell'Aquila

1. Prima conferenza di Scoping

Il documento di scoping è stato inviato alle ACA in tempo utile per garantirne la presa visione in vista dell'incontro tenutosi presso l'Auditorium il giorno 12 Settembre 2013.

In occasione di questo primo incontro sono stati presentati i contenuti del documento di scoping, contenente una ipotesi delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e si sono ufficialmente aperte le consultazioni delle ACA allo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti, utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto stesso.

In particolare le ACA sono state chiamate a verificare e integrare gli aspetti relativi a:

- il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
- la modalità di valutazione ambientale suggerita;
- la descrizione del contesto ambientale e l'adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
- l'adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità selezionati;
- le modalità per l'individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;
- i contenuti del Rapporto Ambientale;
- ogni altro aspetto ritenuto d'interesse.

Al primo incontro sono intervenuti:


- ✓ Arch. Augusto Ciciotti, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Soprintendenza Beni Culturali (MIBAC);
- ✓ Regione Abruzzo – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio;
- ✓ Ing. Vittorio De Biase, Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile Regionale;
- ✓ Dott. Fulvio Romano, Regione Abruzzo – Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura (L'Aquila);
- ✓ Ing. Armando Casalvieri, Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del fiume Sangro
- ✓ Ing. Pasquale Di Meo Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale
- ✓ Arch. Chiara Santoro, Geol. Carmelina De Rose, Ing. Velia Di Gregorio, Arch. Paola Loglisci, Comune di L'Aquila - Settore Pianificazione.


2. Seconda conferenza di Scoping

La seconda e conclusiva conferenza di Scoping si è tenuta in data 2 Ottobre 2013 presso la sala riunioni del Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila.

Erano presenti:

- ✓ Ing. Vittorio Di Luzio, Regione Abruzzo- Servizio Genio Civile Regionale;
- ✓ Ing. Maria Basi, Regione Abruzzo - Servizio Protezione dei Rischi di Protezione Civile Geom. Fulvio Romano, Regione Abruzzo – Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura (L'Aquila);
- ✓ Geol. Carmelina De Rose, Ing. Velia Di Gregorio, Comune di L'Aquila - Settore Pianificazione.





Comune dell'Aquila


Sono inoltre pervenute in forma scritta le osservazioni sul Rapporto di Scoping da parte di:

- ✓ ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- ✓ Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali del Settore Ambiente ed Urbanistica della Provincia di L'Aquila;
- ✓ Ufficio Tecnico per la pianificazione risorsa idrica – Servizio Gestione delle Acque della Regione Abruzzo

Nella tabella a seguire sono riportati stralci significativi dei pareri pervenuti.


Delle indicazioni fornite dalle ACA si è tenuto conto nella stesura del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4/2008.

Soggetto proponente	Osservazione pervenuta	Decisione in merito al recepimento e motivazioni
Primo incontro di Scoping 12 Settembre 2013		
Direzione Regionale (MIBAC)	<i>"Prevedere la dislocazione degli interventi anche nelle aree d'interesse archeologico e/o storico geologico (geositi), oltre alle aree di interesse paesaggistico"</i>	L'integrazione suggerita viene accolta. La relativa modifica delle NTA verrà proposta come osservazione dal Settore Pianificazione in fase di pubblicazione del Piano.
	<i>"Valutare la possibilità di mantenere una quota di verde pubblico, in particolare in prossimità dei centri storici come fascia di salvaguardia (reiterazione parziale del vincolo di esproprio)"</i>	Fermo restando la non sostenibilità della reiterazione del vincolo di esproprio, in fase di pubblicazione del Piano il Settore Pianificazione provvederà a proporre tra le osservazioni una modifica del comma 13 delle NTA che accolga tale proposta. Le risorse economiche dovranno essere reperite all'interno del Programma Triennale delle OO.PP.
	<i>"Integrare la cartografia con i dati vincolistici MIBAC da acquisire c/o soprintendenze(BAP-L'Aquila-Beni Archeologici Chieti)".</i>	L'osservazione è stata accolta: le cartografie indicate sono state acquisite ed utilizzate per le analisi del Capitolo 10 del Rapporto Ambientale.
	<i>"Introdurre un sistema puntuale e rigoroso di controllo qualitativo in corso di attuazione delle proposte di cessione."</i>	Il controllo qualitativo di tutte delle proposte, di cessione viene attuato attraverso il criterio perequativo alla base della Variante, per come emendato dal comma 8 dell'art. 30 bis NTA . L'obbligo di presentazione di progetti unitari nelle aree a standard così come indicate negli elaborati grafici del PRG, evita l'eccessivo frazionamento, salvaguardando in questo modo un




Comune dell'Aquila

		requisito di qualità quale l'articolazione planimetrica unitaria e compatta degli interventi.
ARTA Abruzzo Direzione Generale	<i>"I contenuti del Rapporto di Scoping non rispondono completamente a quanto previsto nell'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii."</i>	Per una verifica dei contenuti del presente Rapporto Ambientale in relazione a quanto disposto dall'allegato VI del D.Lgs.152/2006 si veda il paragrafo 2.3
	<i>"... nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del D .Lgs. 18 Maggio 2001 n.228"</i>	Il Servizio Ispettorato per l'Agricoltura della Regione Abruzzo ha partecipato ad entrambe le conferenze di Scoping; Nella seconda conferenza di Scoping il Geom. Fulvio Romano in rappresentanza dell'ente interpellato in merito alla tematica segnalata ha evidenziato che nelle aree interessate dalla Variante (sia nel capoluogo che nelle frazioni) non risultano presenti né colture di pregio da salvaguardare né produzioni agricole di particolare tipicità.
	<i>".....si ritiene che le valutazioni citate sulle caratteristiche ambientali e sui possibili impatti possano essere condotte anche esclusivamente sulle aree sulle quali si sposterà il diritto edificatorio"</i>	A tal riguardo si precisa che le aree sulle quali spostare i diritti edificatori verranno individuate in fase attuativa, pertanto si è ritenuto opportuno estendere le valutazioni sulle caratteristiche ambientali e sui possibili impatti all'intero territorio comunale.
	<i>"Le uniche soluzioni (di mitigazione) proposte riguardano la perequazione urbanistica con lo spostamento dei diritti edificatori"</i>	La delocalizzazione degli interventi è uno strumento efficace per tutelare ambiti di particolare pregio e garantire al contempo equità di trattamento tra i cittadini, tra i principali obiettivi della Variante. Nel presente Rapporto Ambientale sono allegati, come previsto nella proposta di indice già inviata alle ACA nella fase di Scoping, delle specifiche linee guida che favoriscano in fase attuativa scelte progettuali orientate alla mitigazione e




Comune dell'Aquila

		<p>compensazione degli impatti, inoltre al comma 8 delle NTA si prevede che tutti gli interventi nelle zone di cessione perequativa "si attuano mediante intervento indiretto subordinato alla redazione di piano attuativo convenzionato con planivolumetrico di coordinamento ai sensi dell'art. 21 NTA del PRG con approvazione da parte della Giunta Comunale previo parere della Commissione "Gestione del Territorio".</p>
	<p><i>"...illustrare le azioni previste per garantire il rispetto delle dotazioni degli standard urbanistici sul territorio comunale, nonché valutare per tali possibilità gli impatti delle diverse alternative ipotizzabili"</i></p> <p><i>"... valutazione quantitativa in merito ai carichi ipotizzabili (superfici impermeabilizzate, abitanti potenzialmente insediabili, metri cubi acconsentibili)"</i></p>	<p>La dotazione minima di standard /abitante sul territorio comunale è ampiamente verificata (Capitolo 3) ed è oggetto del protocollo d'Intesa siglato in data 3/9/2013 con la Provincia di L'Aquila ai sensi degli articoli 30 e 32 delle NTA del P.T.C.P. Nello stesso documento, al quale si rimanda, sono stati valutati i carichi ipotizzabili quali il numero di abitanti potenzialmente insediabili ed i metri cubi acconsentibili.</p> <p>Per quanto concerne le superfici potenzialmente impermeabilizzate vedere lo specifico paragrafo nell'analisi della componente suolo nel capitolo 10 (§10.1.4.1)</p>
<p>Regione Abruzzo Servizio Gestione Acque Ufficio Tecnico per la Pianificazione della risorsa idrica</p>	<p><i>"...Si evidenzia la necessità di tenere conto delle Norme del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo con D.G.R n.614 del 9 Agosto 2012, inerenti le aree a specifica tutela (aree di salvaguardia di cui all'art.94 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n.152"</i></p>	<p>L'osservazione è stata accolta, oltre che nel Capitolo 4 (Coerenza esterna) le analisi eseguite hanno costituito una integrazione al Capitolo 10</p>
<p>Secondo incontro di Scoping 2 Ottobre 2013</p>		
<p>Provincia dell'Aquila Settore Ambiente e Urbanistica</p>	<p><i>"Le analisi e gli elaborati grafici di supporto dovrebbero comprendere anche le aree interessate dalle varianti adottate dai commissari ad acta sino alla data di sottoscrizione del protocollo di intesa con questa"</i></p>	<p>L'osservazione è stata accolta, le analisi eseguite hanno costituito un utile integrazione al Capitolo 7 (§7.2) del presente Rapporto Ambientale in cui viene valutata l'Alternativa 0.</p>




Comune dell'Aquila

	Provincia"
<p><i>"verifica del rispetto degli standard urbanistici in ogni singolo quartiere/frazione. A tal proposito si ritiene necessario individuare degli ambiti urbani con la finalità di verificare all'interno di ognuno di essi l'effettivo rispetto della dotazione minima di standard/abitante prevista per legge</i></p>	<p>La dotazione minima di standard /abitante è ampiamente verificata frazione per frazione dalle previsioni del PRG vigente; un'ulteriore analisi effettuata per frazioni è stata condotta per verificare che gli standard venissero mantenuti in aree considerate omogenee capitolo 3 (§ 3.4) l'applicazione del criterio perequativo della Variante impone una riduzione omogenea dei valori iniziali, lasciando di fatto inalterato l'equilibrio della distribuzione delle aree pubbliche nei diversi ambiti del territorio comunale. E' inoltre utile precisare che la Variante, per quanto coinvolga l'intero territorio comunale, intende rinormare le sole aree a vincolo decaduto, la cui ripianificazione attiene ad un aspetto ben definito e non ascrivibile ad una pianificazione di tipo generale; si tratta per altro di un intervento di salvaguardia, reso obbligatorio dalla normativa di riferimento, in attesa del nuovo PRG.</p>
<p><i>"Non risultano definiti indicatori relativi al consumo di suolo derivante dall'attuazione della Variante"</i></p>	<p>Gli indicatori proposti già nel Rapporto di Scoping riferibili al consumo di suolo, quali la Densità abitativa, la Superficie urbanizzata e l'estensione delle Aree urbanizzate, sono stati estesi ed ampliati.</p> <p>Una analisi dello superficie impermeabilizzabile è reperibile nell'analisi delle criticità legate al consumo di suolo cap. 10 (§10.1.4.1)</p>
<p><i>"non risultano definite le condizioni di ammissione o esclusione dal beneficio di cui al comma 25 dell'art.30 bis, né la futura destinazione urbanistica dei terreni di sedime delle abitazioni originarie</i></p>	<p>La definizione delle condizioni di ammissione o esclusione dal beneficio di cui al comma 25 fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 77/2009 e dalla normativa che disciplina i processi legati alla ricostruzione e non attiene pertanto alla materia disciplinata dalla Variante. Per quanto riguarda la futura</p>



Comune dell'Aquila

		destinazione urbanistica dei terreni di sedime delle abitazioni originarie, si specifica che essi rientrano pienamente nel meccanismo perequativo introdotto dalla Variante, pertanto sono da considerarsi destinati a verde pubblico, servizi e parcheggi. Il comma 25 delle NTA per come emendato all'approvazione in Consiglio Comunale prevede che la SUL della prima abitazione si aggiunga allo 0,8 mq/mq previsto dalla variante fino ad un massimo del raddoppio della quota di edificabilità spettante.
	<i>"La disposizione di cui al comma 27 dovrebbe essere supportata da un'analisi finalizzata al numero di manufatti in oggetto, della loro reale ubicazione nonché della porzione complessiva del territorio occupato"</i>	L'osservazione viene accolta, i risultati delle analisi sono riportate nel Capito 10 (§10.2.1.1) del presente Rapporto Ambientale.
	<i>"Le disposizioni di cui al comma 26 e 27 dovrebbero essere condizionate dal rispetto della predetta dotazione minima standard/ abitante di zona "</i>	Con riferimento a quanto prescritto dall'art.26 si sottolinea che la sostituzione edilizia in altro sedime è una delle forme di indennizzo, peraltro da stime effettuate risulta essere fin ad ora una scelta residuale rispetto alle altre possibilità offerte. Stante l'attuale grado di avanzamento della Ricostruzione al momento non si hanno dati sufficienti ad effettuare stime ragionevoli del fenomeno in relazione alla verifica degli standard, pertanto con particolare riferimento a quest'aspetto si rimanda alla successiva fase di monitoraggio definendo apposito indicatore (n° di richieste di ricostruzione in altro sedime) da inserire tra gli altri già definiti. Per quanto concerne la sostituzione edilizia in altro sedime al momento le pratiche liquidate sono circa 300 (Fonte Settore Ricostruzione privata)
	<i>"....l'esclusione delle SIC e ZPS dall'applicazione della variante in oggetto.....potrebbe non garantire,</i>	Come definito dal Comma 13 dell'art.30 bis all'interno di SIC e ZPS il Comune dispone la realizzazione degli interventi



Comune dell'Aquila

	<i>in tutto o in parte nei siti in parola, il rispetto della dotazione minima di standard.</i>	all'esterno delle medesime, pertanto il rispetto della dotazione minima di standard è garantito dal meccanismo perequativo della Variante.
--	--	--

Le indicazioni/prescrizioni fornite dalle ACA in fase di scoping hanno portato alla modifica della Variante di salvaguardia sia in modo diretto (modifiche ai comma 13 e comma 17 lett. c) ed f) dell'Art. 30 bis delle NTA) ma anche in modo indiretto, come per esempio l'esclusione dalla variante di particolari tipologie di aree a pregio ambientale (SIC e ZPS).

5. PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Alla conclusione della fase di Scoping il rapporto ambientale è stato redatto integrando la proposta di rapporto come le osservazioni pervenute nella fase di consultazione hanno indicato.

L'interazione continua tra il processo formativo della Variante di salvaguardia e quello di valutazione ambientale delle sue ha portato a modificazioni e integrazioni anche sostanziali all'interno della stessa anche dopo la sua adozione (D.C.C. n. 22 del 6.03.2014) e apportando un miglioramento da un punto di vista ambientale, in senso lato.

Il lavoro di analisi del Rapporto Ambientale è continuato anche dopo l'adozione della Variante, tanto che nel capitolo 13 del Rapporto ambientale vengono analizzate, dal punto di vista di fattibilità ambientale, le modifiche introdotte con gli emendamenti. In tal modo, in sede di adozione definitiva della Variante da parte del Consiglio comunale, sono stati recepiti gli esiti del Rapporto Ambientale in merito ai citati emendamenti.


In data 03/09/2014 il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, come riportato sul BURA n. 35 del 03/09/2014, sono state pubblicate sul sito del Comune nell'apposita sezione dedicata alla VAS e copie cartacee sono state depositate presso i seguenti uffici:

- Task Force Ambientale Regione Abruzzo DA- Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente Energia- Palazzo Silone Via Leonardo da Vinci 6 L'Aquila.
- Provincia dell'Aquila, Settore Ambiente, Provveditorato alla Ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali.
- Comune dell'Aquila, Dipartimento Ricostruzione – Settore Pianificazione via Avezzano 11.

alla conclusione dei 60 gg previsti dalla legge per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini e dei portatori di interessi nessuna osservazione è pervenuta.



Comune dell'Aquila



6. PARERE MOTIVATO E SUE IMPLICAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati trasmessi per l'ottenimento di parere per competenza, con nota prot.4621 del 20/01/2015, dal Direttore del Dipartimento Ricostruzione al Settore Ambiente e Partecipate.

Con determina della Dirigente del Settore Ambiente n 64 del 19/03/2015, è stato espresso il Parere Motivato ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. ii.


In Tale Parere, prendendo atto della relazione tecnica ad esso allegato e di cui fa parte integrante, viene espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli Standard urbanistici.

Il Parere positivo è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. *Puntuale controllo in fase attuativa, atto a garantire sia la qualità dei singoli interventi che il loro organico inserimento, attraverso la gestione coordinata delle proposte di cessione;*
2. *Applicazione delle Misure di Mitigazione in tutti gli ambiti territoriali interessati dalla manovra urbanistica, rimandando alla fase attuativa per valutazioni di tipo compiuto, determinando la fattibilità delle proposte di intervento in relazione alla loro peculiarità ed al sistema vincolistico sovraordinato anche rispetto ai potenziali impatti sul paesaggio e sul patrimonio storico- culturale esistente;*
3. *Considerazione del fatto che l'intero territorio del comune dell'Aquila è identificato come zona di produzione dello "zafferano dell'Aquila", iscritto nel Registro DOP con Reg. CE 205/2005 della Commissione del 04/02/2015, con provvedimento de 1/03/2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Iscrizione della denominazione «Zafferano dell'Aquila» nel registro delle Denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";*
4. *nella fase di sistemazione delle aree pubbliche destinate a verde, in particolare negli ambiti esterni ai centri abitati, garantire adeguata considerazione delle esigenze di salvaguardia ed incremento delle aree ospitali per specie vegetali e faunistiche (aree boscatew, aree umide, etc.)*
5. *nella fase di sistemazione delle aree pubbliche, messa aa dimora di specie vegetali esclusivamente autoctone. Si suggerisce pertanto di impiantare le seguenti specie: Carpino nero (Ostryacarpinifolia), Carpino bianco (Carpinusbetulus), Acero minore (Acer monspessulanum), Acero campestre (Acer campestre), Sorbo comune (Sorbus domestica), Tosso (Taxus baccata), Maggiocolondo (Laburnumanagyroides), Tiglio (Tilaolatyphyllos e Tilia cordata)*
6. *incoraggiare la messa a dimora di specie vegetali elusivamente autoctone anche nelle aree private al fine di favorire il mantenimento e la qualificazione di ambienti ospitali per specie vegetali e faunistiche.*

Le prescrizioni/osservazioni espresse dall'Autorità Competente nel Parere Motivato, non portano a modifiche sostanziali alla Variante di Salvaguardia, ma rappresentano delle indicazioni di cui tenere conto nella fase attuativa, considerato che a seguito di emendamenti presentati in Consiglio Comunale all'adozione della Variante tutti gli interventi saranno sottoposti a planivolumetrico di coordinamento con parere della Commissione Territorio.

Nello specifico per quanto concerne l'utilizzo di specie arboree autoctone nella realizzazione di verde sia di natura pubblica che privato, già le misure di mitigazione presenti nel Rapporto Ambientale (CAP 12) ne avevano auspicato l'utilizzo. Si rimanda ai Settori Ricostruzione Pubblica e Ambiente, che nello specifico attuano gli interventi per la parte pubblica.



Comune dell'Aquila

Per quanto concerne i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui al D.lgs 18 Maggio 2001 n. 228, si recepiscono i provvedimenti 04/02/2005 che registrano lo Zafferano dell'Aquila nei marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 01/03/2005 che iscrivono lo Zafferano dell'Aquila nel registro delle IGP (Indicazioni Geografiche Protette). L'Articolo 21 del sopracitato decreto legislativo definisce le misure di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità tra le quali si classificano anche i prodotti agricoli e alimentari DOP e DOC, in particolare con:

"...a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997."

Risulta chiaro dunque che sebbene l'intero territorio sia identificato come zona di produzione dello "Zafferano dell'Aquila" la Variante, in quanto non regola urbanisticamente aree agricole né tantomeno dà la possibilità di realizzare impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, non intralcia in alcun modo questa peculiarità del territorio.

Le indicazioni prescrizioni vengono accolte nel presente documento e si osserva che non comportano modifiche sostanziali alla Variante di Salvaguardia per la Cessione perequativa degli standard urbanistici.

7. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il programma di monitoraggio sarà strutturato in modo da valutare sia l'evoluzione del processo sia il grado di attuazione della Variante per determinarne l'impatto sul contesto ambientale.

Il controllo delle pressioni ambientali generate dall'attuazione della Variante viene perseguito attraverso la valutazione di due tipologie di indicatori: indicatori di contesto ambientale, indicatori di attuazione.

La registrazione e l'analisi di questi indicatori avverrà attraverso personale interno per quanto concerne gli indicatori associabili alla realizzazione delle azioni di piano; al contrario, l'aggiornamento di alcuni degli indicatori del contesto ambientale dipenderà da Enti terzi deputati al monitoraggio ambientale (es. ARTA, Osservatori dei Rifiuti ...) o potrà dipendere dalla realizzazione di studi specifici che l'amministrazione comunale si impegna a promuovere.

Sarà cura del Settore Pianificazione redigere i documenti necessari a riassumere ed elaborare i dati derivanti dal monitoraggio ambientale e i risultati delle analisi.

Degli esiti del monitoraggio ambientale, e delle eventuali misure correttive da adottare, verrà data diffusione attraverso l'aggiornamento della pagine web del Comune, già all'uopo predisposte, con la pubblicazione di report informativi periodici. I rapporti periodici saranno prodotti con cadenza biennale. il dettaglio del Piano di monitoraggio e degli indicatori individuati e reperibile all'interno del Rapporto Ambientale (Cap. 11).



Comune dell'Aquila



8. CONCLUSIONI

Durante il processo di VAS sono state positivamente verificate:

1. la coerenza degli obiettivi della Variante di Salvaguardia con gli obiettivi degli altri strumenti di pianificazione locali, regionali e sovregionali;
2. la compatibilità ambientale delle modifiche proposte.

Dalla lettura del Rapporto Ambientale e del Parere motivato si può concludere ragionevolmente che le modifiche introdotte non determineranno significativi impatti negativi sull'ambiente, anche considerate le misure di mitigazione e compensazione inserite a valle della fase di consultazione e di valutazione.

Verrà inoltre condotto un monitoraggio in itinere tramite il popolamento degli indicatori selezionati, al fine di verificare periodicamente eventuali interferenze non preventivate, integrati da opportuni indicatori di attuazione e di performance ambientale. Tali risultati saranno resi pubblici a cura dell' Autorità Proponente, come previsto dal Programma di Monitoraggio, con cadenza biennale.

Nel caso in cui i risultati del suddetto Programma di monitoraggio evidenziassero effetti negativi inattesi sarà cura dei proponenti adottare immediati strumenti correttivi al fine di garantire il perseguimento delle risultanze scaturite dal procedimento di VAS sia in termini di integrazione della componente ambientale, nell'applicazione della Variante, che di mitigazioni adottate.

L'AUTORITA' PROPONENTE

Settore Pianificazione

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro



Comune dell'Aquila
Settore Pianificazione

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n. 138 DEL 17.12.2015
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

**VARIANTE DI SALVAGUARDIA PER LA CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI.
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA AI SENSI EX L. 241/90 E DELL'ART.1 DELLA L.R. N.40 DEL 12/11/2014 con nostro protocollo 6451 del 26/01/2015.
Conferenza Servizi del giorno 05 febbraio 2015**

Premesso che con Delibera C.C. n. 22 del 06 marzo 2014 l'Amministrazione Comunale ha adottato la "Variante di Salvaguardia per la Cessione Perequativa degli Standard Urbanistici" il Settore Pianificazione ha convocato per il giorno giovedì 05 febbraio 2015 alle ore 10:00 presso la Sede del Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila in via Avezzano, 11 - L'Aquila, la Conferenza Servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri ai sensi dell'ART.1 L.R. 40/2014

Alle ore 10:00 sono presenti:

- L'arch. Augusto Ciciotti per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo ed anche in rappresentanza della Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo come da lettera di incarico allegata al presente verbale.
- L'arch. Chiara Santoro per il Comune di L'Aquila
- Il geol. Carmelina De Rose per il Comune di L'Aquila (con funzioni verbalizzanti)

Constatata la presenza delle persone convocate si dà inizio alla Conferenza.

L'architetto Santoro apre la discussione e richiama i principali passaggi nella formazione della Variante di Salvaguardia, descrivendone le principali caratteristiche e soffermandosi sulle modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione alla Variante stessa nella fase di consultazione e di analisi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. L'architetto Santoro sottolinea che le previsioni proposte dalla Variante si limitano ad un mero recepimento del PRP.

L'Architetto Ciciotti consegna e illustra una nota recante alcune proposte migliorative della norme ed esprime parere favorevole per quanto di competenza.

L'Architetto Santoro, valutate in via preliminare positivamente le proposte, considererà il loro corretto inserimento nel testo della normativa tecnica di attuazione verificandone la coerenza con l'impianto generale della Variante.

La Conferenza in conclusione prende atto che ai sensi della L.R. 40/2014 art. 1 co. 3 le previsioni proposte nella "Variante di Salvaguardia per la Cessione Perequativa degli Standard Urbanistici" si limitano ad un mero recepimento del PRP.

Il verbale della presente conferenza sarà allegato alla Deliberazione di approvazione della variante unitamente alla dichiarazione di conformità con successiva trasmissione degli atti al competente ufficio alla Regione Abruzzo ai sensi di legge.



Comune dell'Aquila
Settore Pianificazione

L'Aquila 05/02/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

(arch. Augusto Ciciotti)

(arch. Chiara Santoro)

Il verbalizzante

(geol. Carmelina De Rose)